

CDXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LI CAUSI E BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedo	20229
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	20257
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2021)	20230
PRESIDENTE	20230, 20253, 20254, 20267
BELOTTI	20230, 20237, 20238, 20271
GOMEZ D'AYALA	20230, 20235, 20239
TOGNONI	20233, 20237, 20238, 20239
MARTINA MICHELE	20234
BORELLINI GINA	20234, 20239
ORLANDI	20234, 20239, 20249 20254, 20265, 20267
SPONZIELLO	20235
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	20235 20241, 20242, 20243, 20253 20265, 20269, 20271, 20273
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	20236, 20241
DE MARZIO ERNESTO	20239
MARICONDA	20240, 20241
MONASTERIO	20241, 20259, 20266, 20267
DANIELE	20242, 20243 20259, 20273, 20274
RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	20243, 20254, 20266 20269, 20270, 20271, 20273, 20274
ASSENNATO	20244
MICELI, <i>Relatore di minoranza</i>	20247, 20253 20254, 20257, 20267, 20271, 20272
MAGNO	20247, 20257
LUCIFREDI	20249
GATTANI, <i>Relatore di minoranza</i>	20251, 20266
TRUZZI	20252
PAVAN	20266
COLASANTO	20268, 20269
BERSANI	20273

Proposte di legge:

(<i>Annunzio</i>)	20230
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	20257
(<i>Ritiro</i>)	20257

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Norine per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (34)	20274
PRESIDENTE	20274
COSSIGA, <i>Relatore</i>	20274
RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	20274

Interrogazioni, interpellanze e mozione (*Annunzio*):

PRESIDENTE	20281, 20289
RE GIUSEPPINA	20289

Sui lavori della Camera:

PRESIDENTE	20274
----------------------	-------

Votazioni segrete 20255, 20279**La seduta comincia alle 10,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Origlia.

(*È concesso*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BIASUTTI ed altri: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 » (2881);

PITZALIS ed altri: « Norme intese a disciplinare il passaggio di alunni di istituti e scuole di un tipo ad istituti e scuole di tipo diverso » (2882);

BERLINGUER ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del consiglio o assemblea regionale delle regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige » (2883);

CHIATANTE ed altri: « Disposizioni sul trattamento economico del direttore e dei capi dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità e sul collocamento a riposo dei capi di laboratorio » (2884).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Proseguiamo nello svolgimento degli emendamenti all'articolo 28.

Gli onorevoli Belotti, Biasutti, De' Cocci, Leone Raffaele e Zugno hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata dell'esenzione prevista dal terzo comma del presente articolo è elevata ad otto anni ».

Gli onorevoli Belotti, Biasutti, De' Cocci, Leone Raffaele, Radi e Zugno hanno propo-

sto, al quinto comma, di aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se l'acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data ».

Gli stessi deputati hanno inoltre proposto di aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« Se la domanda è prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione ».

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BELOTTI. L'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 28 ha carattere più formale che sostanziale. In particolare ha lo scopo di dare una più corretta formulazione alla norma senza mutarne la sostanza, garantendone una maggiore precisazione in sede interpretativa e applicativa.

Gli altri due emendamenti, aggiuntivi al quinto comma dello stesso articolo, parimenti servono a dare una più precisa disciplina legislativa alla materia. Il che m'è parso necessario, anche per evitare possibili contestazioni in sede di pratica applicazione e per eliminare incertezze da parte degli uffici e dei privati interessati, incertezze che renderebbero poi necessaria l'emanazione di altre disposizioni in materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gomez D'Ayala, Magno, Grifone, Tognoni, Pucci Anselmo, Fogliazza, Bigi, Amiconi, Arenella, Bianco e Miceli hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per tutto il periodo di applicazione della presente legge i proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, nonché le cooperative agricole sono esonerati dal pagamento delle imposte sul reddito dominicale ed agrario nonché delle relative sovraimposte e addizionali comunali e provinciali ».

L'onorevole Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOMEZ D'AYALA. L'emendamento tende ad inserire nel « piano verde » uno dei più elementari principi di giustizia tributaria e riflette una posizione da noi sostenuta sin dalla prima legislatura. I colleghi ricorderanno che noi abbiamo presentato, nella prima, nella seconda e in questa legislatura, una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

serie di proposte di legge riflettenti la necessità, oggi da tutti riconosciuta, di liberare l'impresa contadina dal peso eccessivo degli oneri tributari. Abbiamo presentato altresì una proposta di legge, che poi ha trovato nel 1955 applicazione, per l'esonero delle imprese agricole dall'imposta di ricchezza mobile. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di liberare l'impresa contadina dall'imposta sul bestiame e di sollevare soprattutto la piccola proprietà contadina diretto-coltivatrice dal peso dell'imposta fondiaria e dell'imposta sui redditi agrari e relative sovrimposte.

Non vi è nessuno che non sia oggi d'accordo con noi sull'urgente e improrogabile necessità di una riforma tributaria, che tenda alla liberazione della proprietà coltivatrice dagli oneri fondiari e sui redditi agrari. Lo stesso onorevole Malagodi sostiene oggi e sollecita provvedimenti in questa direzione, beninteso con intendimenti profondamente diversi e su di un piano che, per le posizioni che abbiamo sempre sostenuto, necessariamente noi contrastiamo. L'onorevole Bonomi non tralascia occasione per affermare e sostenere questa necessità.

Il relatore per la maggioranza, d'altra parte, nell'espone alcune considerazioni sull'articolo 28, ha sviluppato un ragionamento che mette in rilievo quelle che sono le sue costanti buone intenzioni, da lui dimostrate anche in altre occasioni. Si tratta, però, soltanto di buone intenzioni. Egli afferma che nell'opportuna sede, con la necessaria gradualità e tenendo di vista soprattutto gli aspetti di più spiccato contenuto sociale, si dovrà giungere un giorno ad una equa distribuzione degli oneri tributari in relazione ai redditi effettivi. Ragionamento magnifico, che porta tuttavia poi il relatore ad una strabiliante conclusione: quella secondo la quale non possono essere contemplati in questa sede (e il problema della sede è ormai problema di fondo in tutte le nostre discussioni) i problemi riguardanti il settore fiscale. Tutto questo, senza risalire a quanto è stato affermato e scritto in tutta una letteratura specifica dai maggiori teorici e studiosi di economia agraria, che dal Serpieri in poi hanno sottolineato i criteri di ingiustizia negli accertamenti che determinano una inammissibile sperequazione di trattamento nei confronti della piccola proprietà diretto-coltivatrice e della grossa proprietà fondiaria, soprattutto della proprietà assenteista.

Non credo sia il caso di ripetere qui tutte le argomentazioni già esposte in sede di discussione generale dagli oratori del nostro

gruppo e in modo particolare dall'onorevole Compagnoni, che ha avuto occasione di ribadire i concetti da noi ripetutamente affermati in materia tributaria. Queste affermazioni, del resto, non sono soltanto nostre perché un volume, per certi aspetti molto interessante, pubblicato un anno e mezzo addietro da uno dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura, il professor Albertario, ha posto in evidenza la pesante incidenza degli oneri tributari, e soprattutto dell'imposta fondiaria e dell'imposta sui redditi agrari, con le relative sovrimposte, sui bilanci delle imprese agricole.

Con il nostro emendamento noi chiediamo l'esonero dalle imposte e sovrimposte fondiarie gravanti sui redditi agrari limitatamente ai coltivatori diretti, per tutto il periodo di attuazione del piano. Questa misura trova la sua giustificazione nella necessità di riparare un'antica ingiustizia del nostro sistema tributario in base al quale, di fatto, si colpiscono in misura maggiore le piccole imprese. Infatti negli accertamenti catastali si tiene conto, per le grosse imprese agricole, della manodopera necessaria per la coltivazione del fondo, mentre dai redditi della proprietà contadina questa voce non viene considerata ai fini delle detrazioni; si viene così a determinare una sperequazione a tutto vantaggio della grande proprietà.

Si è venuto così ad attuare un criterio di progressività a rovescio fra grandi e piccole imprese, come è dimostrato dai dati relativi all'incidenza tributaria in agricoltura: per le imprese con imponibile fino a cinquemila lire la media dell'imponibile è di 332 lire; per quelle con imponibile fra cinquemila e 40 mila lire si scende a 284 e addirittura a 241 quando si superano le 40 mila di imponibile. In questo modo viene radicalmente sovvertito il principio costituzionale della progressività dei tributi, principio che attraverso l'accoglimento del nostro emendamento verrebbe invece ad avere almeno un inizio di attuazione, tenendo anche conto di due altri indirizzi fissati dalla Costituzione, e cioè la funzione sociale della proprietà e l'incoraggiamento ed il sostegno promesso alla proprietà contadina. L'attuazione di questi principi dovrebbe tradursi soprattutto in una differenziazione del trattamento tributario a favore della piccola proprietà coltivatrice e a danno della grande proprietà assenteista.

Del resto oggi siamo tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di facilitare l'accesso alla proprietà da parte di coloro che coltivano la terra.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Abbiamo sentito anche, nel corso della discussione generale, interessanti osservazioni fatte da molte parti politiche, in modo più specifico riguardo al contratto di mezzadria, in modo meno esplicito riguardo al contratto di affitto. Si è detto che queste forme contrattuali si devono evolvere fino ad assicurare la proprietà della terra a coloro che sulla terra sono insediati e che la terra lavorano. Per queste ragioni noi domandiamo un provvedimento che sia limitato alle aziende diretto-coltivatrici.

Nella relazione della maggioranza si insiste sul concetto della gradualità, si insiste sulla necessità di rimandare ad altra sede l'esame di questi argomenti. Ma, perché si parla tanto di gradualità? Perché vi sono pressioni che vengono dalla grande proprietà fondiaria e trovano i loro sostenitori negli onorevoli Malagodi e Bignardi, negli amici delle convergenze parallele, affinché si giunga ad una diminuzione degli oneri tributari, ma ad una diminuzione indiscriminata così da favorire, come si è sempre favorito nel passato, la grande proprietà e perfino la grande proprietà assenteista. Noi non comprendiamo né possiamo ammettere che nel nostro paese si debba ancora postulare la riduzione delle imposte a favore della proprietà che rimane estranea del tutto al processo produttivo agricolo. Anzi noi riteniamo che se si vuole fare una politica di agevolazione per l'accesso alla terra da parte di coloro che la lavorano, questo aspetto della politica tributaria rappresenti una delle vie essenziali in quanto tende a scoraggiare la grande proprietà fondiaria, facilitando così il passaggio della proprietà della terra ai contadini.

Del resto, quali sono i risultati dei provvedimenti indiscriminati attuati fino ad oggi? Esaminiamo l'imposta bestiame. Vi è stato molto clamore a proposito dell'abolizione di questa imposta e l'onorevole Bonomi ed i suoi amici hanno speso molto denaro per diffondere manifesti di accusa ai comunisti e di esaltazione del provvedimento. Ma, consideriamo bene l'abolizione dell'imposta bestiame. È stato introdotto l'esonero indiscriminato del pagamento di questa imposta per l'impresa agricola. Su 9 milioni di capi bovini, soltanto 3 milioni appartengono alla piccola azienda contadina. Quale risultato ha dato in relazione a questo rapporto l'applicazione del beneficio? Questo: che un contadino con uno o due capi di bestiame ha risparmiato qualche migliaio di lire, il grande allevatore ha risparmiato invece centinaia e centinaia di migliaia di lire. Che questo rappresenti un

elemento di incoraggiamento, di aiuto alla piccola impresa, sfido chiunque a sostenerlo pubblicamente, specie dinanzi a coloro che subiscono il peso degli oneri fiscali.

D'altra parte, lo stesso provvedimento col quale fu modificato il criterio di denuncia dei redditi ai fini della ricchezza mobile ha dato risultati pressoché analoghi. In fondo, con il criterio introdotto dalla legge Tremelloni, le grosse imprese agricole sono riuscite a liberarsi in pieno dall'imposta di ricchezza mobile; le piccole imprese agricole hanno avuto sì l'esonero, ma di poche migliaia di lire, che hanno trovato subito dopo il surrogato nell'applicazione dell'imposta di patente che ha colpito tutti coloro che sono stati esonerati dall'imposta di ricchezza mobile.

Non credo che per questa via possiamo dire di andare incontro alle esigenze della grande massa dei coltivatori diretti. Non credo che vi siano obiezioni valide contro il nostro emendamento. Si potrebbe opporre che l'adozione della misura da noi proposta comporti un'incidenza sulle pubbliche entrate; ma a conti fatti la cifra complessiva della diminuzione delle pubbliche entrate sarebbe molto modesta, non applicando provvedimenti indiscriminati, andando beninteso incontro solo alla proprietà diretto-coltivatrice. Si può obiettare che si tratta di materia estranea al provvedimento. Ma, signor ministro ed onorevole Germani, nell'articolo 28 è stata già introdotta una misura di natura tributaria in quanto è stato stabilito l'esonero dalle imposte sui terreni e sui redditi agrari per un periodo limitato a favore soltanto di una categoria di coltivatori diretti, cioè quelli che sono pervenuti alla proprietà soltanto in base alle recenti leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina e alle altre considerate nell'articolo 28.

Si tratta di scegliere, se vogliamo affrontare per lo meno per questo aspetto il problema dell'azienda contadina, della condizione in cui essa versa, oppure se vogliamo, come abbiamo denunciato nel corso della discussione generale, seguire quell'indirizzo di rinviare *sine die* tutte le questioni che possono interessare l'azienda contadina per favorire quel processo, che abbiamo indicato essere il fondamentale obiettivo del « piano verde », di differenziazione nelle campagne e di potenziamento della grossa impresa contadina.

Abbiamo infine un giudizio espresso unanimemente da tutti i gruppi sull'opportunità e sulla necessità dell'adozione di certi provvedimenti. Quindi vi sono tutte le ragioni per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ché almeno per questo aspetto il problema dell'azienda contadina sia affrontato. Si tratta di avviare, come ho detto all'inizio, ad attuazione uno dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, quello della progressività nell'applicazione delle imposte.

Confidiamo perciò che la maggioranza della Camera, che tutti i colleghi i quali seguono il movimento contadino, ed hanno a cuore le sorti della piccola impresa contadina, vorranno dare il loro assenso al nostro emendamento. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tognoni, Monasterio, Magno, Grifone, Bardini, Gomez D'Ayala, Raffaelli, Diaz Laura, Cavazzini, Roffi, Pirastu, Bianco, Compagnoni e Nannuzzi hanno proposto di sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonché le sovraimposte ed eventuali addizionali comunali e provinciali non si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge fino alla estinzione del pagamento delle quote di riscatto, sui terreni assegnati o da assegnare ai coltivatori diretti da parte degli Enti di riforma e di colonizzazione a mente delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge della regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni.

La esenzione dalle predette imposte e sovraimposte ed eventuali addizionali si applica altresì sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, dal 1° gennaio successivo alla data di acquisto dei terreni stessi se posteriore e fino alla estinzione del pagamento dei terreni acquistati.

La durata dell'esenzione sui terreni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, è elevata di tre anni per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 ».

Gli onorevoli Tognoni, Monasterio, Magno, Grifone e Bianco hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « fino al 31 di-

cembre 1966 », con le altre: « fino al 31 dicembre 1969 ».

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TOGNONI. Signor Presidente, chiedo di svolgere anche gli emendamenti Cavazzini e Conte, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella ha facoltà di svolgere anche l'emendamento Cavazzini, firmato anche dagli onorevoli Tognoni, Monasterio, Messinetti e Diaz Laura, che propone di sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 1966 », con le parole: « fino al 31 dicembre 1976 », nonché l'emendamento proposto dagli onorevoli Conte, Tognoni, Magno, Messinetti, Sforza e Monasterio, inteso a sostituire, al terzo comma, le parole: « limitatamente ad un periodo di 5 anni », con le parole: « per un periodo di 15 anni ».

TOGNONI. Il primo di questi emendamenti è il più radicale e ripropone all'attenzione della Camera la questione dell'aiuto alle aziende contadine di recente formazione con le leggi di riforma fondiaria, attraverso lo sgravio fiscale per tutto il periodo durante il quale queste categorie contadine sono costrette a pagare le quote di riscatto della terra.

Con questo emendamento si propone quindi una ulteriore modifica del vecchio articolo 29 del disegno di legge. Dico ulteriore modifica, perché originariamente l'articolo 29 (che oggi è diventato articolo 28 nel testo della Commissione) prevedeva, sì, degli sgravi fiscali per cinque anni per alcune categorie di contadini, elevabili ad otto anni per le zone di bonifica e per le zone di montagna, ma affermava che per i terreni già pervenuti in proprietà la decorrenza sarebbe stata quella dell'assegnazione della terra, il che avrebbe significato, per la maggior parte degli assegnatari delle zone di riforma che hanno avuto la terra nel 1952-53, la perdita del godimento di tali benefici.

La Commissione ha modificato questo articolo. Ma, mentre per i contadini che acquistano la terra con la legge per la formazione della piccola proprietà contadina è stata stabilita una esenzione per cinque anni, elevabili ad otto nelle zone di bonifica e nelle zone di montagna, per gli assegnatari degli enti di riforma è stata fissata tassativamente la data del 1966, limitando quindi lo sgravio fiscale a cinque anni.

Con i nostri emendamenti riproponiamo in primo luogo la necessità (già a suo tempo prospettata con proposta di legge da me presentata nel 1956 e nel 1958) dello sgravio fi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

scale per tutto il periodo durante il quale questi contadini devono pagare le quote di riscatto della terra; in secondo luogo, proponiamo di tener presenti le conclusioni alle quali è pervenuto il C.N.E.L. nel corso dell'esame del « piano verde », quando cioè ha riconosciuto che una azienda contadina in formazione ha bisogno per assestarsi di almeno 15 anni di tempo, e che durante questo periodo dovrebbe essere esonerata dal pagamento delle imposte.

In via subordinata, abbiamo proposto infine di estendere fino al 1969 il periodo di sgravio fiscale per gli assegnatari delle zone di riforma in modo da esentarli per otto anni anziché per cinque.

L'onorevole Belotti ha presentato un emendamento analogo al nostro, se non nella forma, certo nella sostanza, in quanto anche il suo emendamento chiede che gli assegnatari possano godere di un periodo di otto anni di esenzione fiscale, qualora le loro terre si trovino in zone di bonifica o in zone di montagna.

Mi permetto di fare osservare all'onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi che l'emendamento Belotti è, a parer mio, imperfetto, in quanto tende a modificare solo i primi tre commi dell'articolo 28 del testo della Commissione. Se, infatti, non modifichiamo anche il quarto comma, non raggiungeremo l'obiettivo che noi perseguiamo. Il quarto comma suona infatti così: « La durata dell'esenzione sui terreni di cui al terzo comma del presente articolo è elevata ad otto anni per i terreni classificati montani... », ecc, per cui, se vogliamo veramente estendere l'esenzione fiscale a tutte le categorie contadine, compresi gli assegnatari, il che mi pare che sia auspicato anche dall'onorevole Belotti, dobbiamo modificare anche il quarto comma, nel senso di dire che le esenzioni sono elevate ad otto anni nelle zone di bonifica e nelle zone di montagna per le categorie contadine di cui ai precedenti commi.

Per tutti questi motivi, chiediamo alla Camera di approvare in primo luogo gli emendamenti più radicali da noi presentati all'articolo 28, ed in via subordinata gli altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martina Michele, Biasutti, Toros, Armani e Schiratti hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « e della legge 31 marzo 1955, n. 240 ».

L'onorevole Michele Martina ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTINA MICHELE. La norma proposta rappresenta la conseguenza logica dell'emen-

damento approvato ieri: quindi rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borellini Gina, Roffi, Trebbi, Nanni, Montanari Otello, Grifone e Cianca hanno proposto, al terzo comma, di aggiungere, dopo le parole: « si applica altresì ai terreni », le parole: « delle partecipanze agrarie e su quelli ».

Hanno inoltre proposto di aggiungere, al quinto comma, in fine, le parole: « oppure di documento attestante l'appartenenza a partecipazione agraria ».

Hanno infine proposto di aggiungere, al sesto comma, in fine, le parole: « o quando decade il diritto di appartenente ad una partecipazione agraria ».

L'onorevole Gina Borellini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BORELLINI GINA. Poiché le condizioni in cui si trovano le compartecipanze agrarie sono conosciute dal ministro e dai relatori e sono state ampiamente illustrate nel corso della discussione dall'onorevole Roffi e dall'onorevole Trebbi, così come sono conosciute le necessità di queste istituzioni alle quali si ispirano i nostri emendamenti, non ritengo necessario svolgerli.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha proposto di aggiungere al terzo comma, in fine, le parole: « L'esenzione entro i limiti suindicati comprende anche il pagamento dei contributi unificati in agricoltura ».

Ha inoltre proposto di sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« La durata dell'esenzione sui terreni e sui contributi unificati di cui al terzo comma del presente articolo è elevata ad otto anni per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 23 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69.

Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici provinciali dei contributi unificati in agricoltura apposita domanda in carta libera corredata della copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione ».

Su questi emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

ORLANDI. Li faccio miei e chiedo di svolgerli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ORLANDI. L'articolo che stiamo esaminando riguarda le agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina. Ad esse proponiamo di aggiungere anche l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

Potrà rilevare il ministro delle finanze, che vediamo partecipare a questa discussione, che l'introduzione di questa esenzione viene a complicare il meccanismo legislativo, in quanto si pone il problema della copertura. Però mi pare che questa esenzione venga ad essere quanto mai limitata e che, soprattutto dal punto di vista legislativo, si potrebbe parlare, più che di esenzione, di sospensione della validità.

Il problema ci interessa non solo per la categoria dei coltivatori diretti, ma, in maniera particolare, per le cooperative, che vogliamo favorire nella acquisizione della proprietà, e che continuano ad essere gravate in maniera particolare da questo onere.

Per quanto riguarda poi i mezzadri ci pare necessario rilevare che se il mezzadro dipende da un proprietario che ha un solo terreno, può beneficiare dell'esenzione dai contributi unificati, mentre se si tratta di coloni che dipendono da aziende più vaste questa esenzione non è valida, per cui i mezzadri si vengono a trovare in condizioni diverse.

Gli emendamenti che seguono sono collegati a questo che ho illustrato: dalla eventuale approvazione del primo si potrà passare successivamente, quasi automaticamente, ai successivi trattandosi solo di un perfezionamento tecnico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzio Ernesto, Sponziello, Delfino, Leccisi, Grilli Antonio, Caradonna, Manco, Servello, Almirante e De Michieli Vitturi hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« La durata di esenzione è elevata a 10 anni nei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

SPONZIELLO. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Messinetti, Grezzi e Gomez D'Ayala hanno proposto di sostituire, al quarto comma, le parole: « è elevata a 8 anni », con le parole: « è elevata a 18 anni ».

GOMEZ D'AYALA. Manteniamo l'emendamento rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Accetto gli emendamenti Belotti sostitutivi dei primi tre commi dell'articolo.

Non accetto l'emendamento Gomez D'Ayala in quanto introduce un principio che mi sembra inaccettabile. L'esenzione fiscale prevista dal testo governativo modificato dall'emendamento Belotti tiene conto delle esigenze a cui devono fare fronte le aziende qui indicate. È previsto, infatti, un periodo di esenzione fiscale di cinque anni, che corrisponde più o meno al primo avviamento dell'azienda agricola; cinque anni elevabili ad otto per le zone montane e depresse. Ritengo che questa esenzione sia sufficiente per andare incontro alle difficoltà in cui si trovano queste aziende.

Non accetto neppure l'emendamento Tognoni per analoghe considerazioni. Oltre tutto, bisogna tenere conto delle esigenze dell'erario; ed è presente il ministro delle finanze, il quale potrà dirci qualcosa al riguardo. Le esenzioni fiscali già previste da questo articolo sono di notevole portata e mi sembrano sufficienti. D'altra parte, è intenzione comune di rivedere tutta questa materia allorché discuteremo sulla modifica della legislazione relativa alla proprietà contadina e in genere alle piccole imprese. In quella sede potremo anche esaminare più approfonditamente questi problemi che sono stati posti, ai quali per altro già questo « piano verde » dà una soluzione che corrisponde alle attuali esigenze.

Non accetto quindi neppure quegli emendamenti che propongono di elevare il termine fino al 1976 o al 1969.

Accetto invece l'emendamento Martina Michele, il quale propone che si aggiunga il riferimento alla legge 31 marzo 1955, n. 240, in quanto anche qui si tratta effettivamente di un ente di colonizzazione.

L'onorevole Tognoni ha fatto un rilievo per quanto riguarda le terre ricevute dagli enti di riforma. Per altro la nuova dizione proposta dall'onorevole Belotti, interamente sostitutiva dei primi tre commi, nonché l'altro emendamento Belotti sostitutivo del quarto comma, vanno incontro anche a questa esigenza. Cioè di questa maggiore esenzione di otto anni, secondo l'emendamento Belotti, godono tutte le assegnazioni che vengono menzionate nel secondo comma dell'articolo 28. Pertanto la preoccupazione, fondata, del resto, se fosse rimasto il testo della Commissione, è superata con l'emendamento Belotti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Accetto anche gli emendamenti Belotti, aggiuntivi al quinto comma.

Non sono, poi, d'accordo sulla estensione delle esenzioni alle partecipanze agrarie. Le partecipanze agrarie hanno una configurazione giuridica che è diversa da quella della piccola proprietà contadina; e qui si tratta appunto di concedere delle esenzioni a favore delle piccole aziende in un periodo di primo avviamento. La partecipanza agraria è un'azienda complessiva, la quale, quando procederà alle assegnazioni in proprietà ai membri della partecipanza stessa, potrà avvalersi di queste disposizioni di favore. D'altra parte, la figura della partecipanza è veramente molto complessa e del tutto particolare: pertanto ritengo che non sia il caso di introdurre questa modifica nel testo della legge. Eventualmente la questione potrà essere riesaminata in un altro momento.

È stata posta qui anche la questione della esenzione per le piccole aziende dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. È questo un grosso problema. D'altra parte penso che una proposta del genere dovrebbe essere accompagnata dalla relativa copertura dell'onere, in quanto si tratta di sostituire in qualche modo l'entrata che si verrebbe a perdere a causa del minor pagamento dei contributi unificati che conseguirebbe all'approvazione dell'emendamento Preti.

MAGNO. Gli assegnatari degli enti di riforma per quanti anni godranno dell'esenzione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Da cinque ad otto anni, secondo le zone in cui si trovano. Vi è una ragione di copertura che non rende accettabile l'emendamento Preti. D'altra parte, come è già stato ricordato qui, le piccole aziende hanno praticamente l'esenzione fino a 30 mila lire.

Ad ogni modo, il parere sull'emendamento non è favorevole per una questione finanziaria.

SANTARELLI EZIO. Oggi fate la questione di bilancio, ma altre volte avete trovato i soldi.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione deve essere esaminata partitamente, perché, fra l'altro, è necessario prevedere una compensazione. I contributi unificati implicano un certo introito; se eliminiamo questo introito assicurato dai contributi unificati, occorre prevedere una sostituzione, e qui non è previsto nulla.

Ripeto, è una materia da esaminare, ma da esaminare in maniera completa. Non è possibile non far pagare i contributi unifi-

cati e non prevedere un'analogia entrata. Non escludo, ripeto ancora, che la questione si pone, ma bisogna esaminarla partitamente. D'altra parte vi è l'opposizione della Commissione di bilancio a cui mi associo.

Per l'emendamento De Marzio valgono le stesse considerazioni e quindi non lo accetto.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Belotti in quanto in gran parte completano il sistema previsto nel disegno di legge. Essi, invero, allargano ancora notevolmente il campo delle agevolazioni tributarie, interpretando però quello che è stato l'intento iniziale del Ministero delle finanze. Questo, quando ha preso in esame la legge che stiamo esaminando, ha pensato di introdurre direttamente le più larghe concessioni possibili che potrebbero inquadarsi nel sistema del disegno di legge.

Ecco perché ho aderito immediatamente anche alla proposta della Commissione di sopprimere, quando si parla di addizionali, le parole « comunali e provinciali », che limitavano le esenzioni soltanto ad un campo, lasciando completamente libero il campo ad altre addizionali di altra natura: le camerali e le addizionali cosiddette Calabria ed E.C.A. Ho aderito immediatamente perché questo rientrava nello spirito della legge; però non posso, per gli stessi motivi, essere favorevole agli altri emendamenti che vogliono introdurre norme che sono al di fuori del campo preciso che si è stabilito per questo disegno di legge. Già altre volte ho dovuto esporre al Parlamento le ragioni per cui il Governo è contrario agli emendamenti che vorrebbero introdurre un esonero generale da imposte a favore di una determinata categoria.

Devo dire, a rettifica di quello che qui è stato affermato, che non si tratta d'un piccolo sacrificio, ma di parecchie decine di miliardi di lire all'anno. Ma non è tanto la stretta questione finanziaria che impone di dire di no, quanto la necessità che si debba esaminare nel suo insieme la materia dell'imposizione sui terreni in modo da non concedere degli esoneri indiscriminati né, tanto meno, degli esoneri in base a principi soggettivi laddove ancora non è garantita la soggettività, per la quale si sta studiando e che sarà eventualmente attuata in futuro: intendo alludere alla soggettività dell'imposta sui terreni.

D'altra parte, osservo che, con il sistema che si va attuando a mano a mano che si procede alle revisioni catastali, il reddito di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

lavoro viene detratto dal reddito dominicale e, quindi, il reddito dominicale, che è colpito da imposte e sovrime, non è niente affatto il reddito di lavoro. Ho già avuto occasione di dire in questo ramo del Parlamento che in realtà sappiamo che, attraverso le revisioni che si dovranno fare e per le quali il ministro delle finanze ha predisposto un disegno di legge che sta ottenendo il concerto dei suoi colleghi di Governo, si arriverà veramente all'applicazione generale e totale di questo concetto per cui il reddito derivante dal lavoro deve essere detratto dal reddito dominicale; ragion per cui il reddito dominicale riacquista la sua fondamentale natura, per la quale è giusto che (fatte alcune eccezioni particolari, come quelle di cui qui si tratta) venga colpito, sia pure nella misura limitata con cui in Italia sono colpiti i redditi derivanti dall'agricoltura.

Sono contrario all'emendamento Tognoni ed a tutti gli altri emendamenti che tendono a distruggere il concetto fondamentale del disegno di legge, di cui ha parlato molto bene il relatore per la maggioranza: il concetto, cioè, per cui l'esenzione dev'essere data per il periodo in cui si avvia l'azienda agraria, sia essa una piccola azienda agraria o sia l'azienda dei contadini assegnatari dei terreni di riforma. (Quando si comincia a dire che l'esenzione deve essere concessa finché non è finito il periodo di pagamento delle quote di riscatto o per periodi lunghissimi di 15-20 anni, si afferma il principio che vi sono alcune categorie di persone che non devono pagare imposte anche se godono di un reddito. Il che sarebbe veramente contro gli stessi principi costituzionali che statuiscono la generalità delle imposte o che impongono che, se si devono concedere delle esenzioni, esse siano giustificate da particolari situazioni inerenti alla formazione del reddito o alla natura del reddito stesso, ma non in relazione alla categoria o alla persona fisica.

Sono favorevole all'emendamento Martina, che considero semplicemente consequenziale a quanto è stato votato ieri sera, e sono contrario agli emendamenti riguardanti le partecipanze agrarie per i motivi che sono stati esposti dal relatore per la maggioranza e che facilmente si riallacciano al concetto che le partecipanze agrarie sono istituti medioevali, istituti cioè che hanno superato per lo meno da qualche anno il periodo di avviamento. Le partecipanze agrarie potranno essere considerate in altra sede, ma qui non hanno ragione di chiedere un trattamento diverso da quello degli altri contribuenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Preti (sul quale rispondo per conto del ministro del lavoro Sullo), credo che si possa chiedere che la materia venga rinviata a quando si studierà tutto il complesso settore delle assicurazioni sociali gravanti sull'agricoltura, in quanto il provvedimento farebbe oggi mancare agli istituti previdenziali un gettito, senza provvedere alla sua sostituzione. Cioè si verrebbe a squilibrare ulteriormente un meccanismo già abbastanza squilibrato, quello delle assicurazioni sociali in materia di agricoltura, che esigerà indubbiamente degli interventi governativi, ma li esigerà con una norma di legge particolare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tognoni, insiste sui suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TOGNONI. Insisto, dato che si tratta di una questione tecnica di una certa importanza e che non viene superata dagli emendamenti Belotti.

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Se il mio emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 28 sarà approvato, si dovrà apportare una lieve modifica al mio emendamento sostitutivo del quarto comma, in quanto esso fa riferimento al terzo comma del testo della Commissione, che diventa il secondo nel testo emendato.

Ciò premesso, non riesco ad afferrare la portata dell'eccezione sollevata dall'onorevole Tognoni. Se egli considera il mio emendamento sostitutivo dei primi tre commi e lo integra con gli altri tre emendamenti da me proposti (rispettivamente sostitutivo del quarto comma e aggiuntivi al quinto comma), vedrà che la questione da lui posta non ha più ragione di sussistere, in quanto risulta in modo chiaro e incontrovertibile che alle aziende ordinarie viene applicata l'esenzione per la durata di cinque anni, e alle aziende dislocate in territorio montano l'esenzione viene ampliata nel tempo, fino al limite di otto anni.

TOGNONI. Non sono affatto convinto della sua argomentazione, onorevole Belotti. Il terzo comma del suo emendamento dispone: « Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ». Questo comma fa solo questione di inizio della decorrenza, ma non della durata della esenzione, per la quale bisogna riferirsi al secondo comma.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

BELOTTI. È quello che ho già precisato. Si tratta infatti di rettificare, nel mio emendamento sostitutivo del quarto comma del testo della Commissione, il riferimento al terzo comma, perché diventa il secondo, nel testo emendato. Evidentemente, non potevo chiederlo prima che la Camera avesse approvato il mio emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 28.

TOGNONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Il nostro gruppo voterà a favore degli emendamenti da noi presentati, ivi compreso quello che propone, al secondo comma, di sostituire alla data del 31 dicembre 1966 quella del 31 dicembre 1969.

Non comprendo, in verità, come il ministro delle finanze si sia dichiarato favorevole all'emendamento Belotti e contrario al mio. Devo far osservare, al riguardo, che nella stesura del nostro emendamento abbiamo proprio voluto andare incontro al desiderio espresso dal ministro delle finanze, modificando il nostro primitivo emendamento presentato in Commissione e sostanzialmente identico a quello presentato in aula dall'onorevole Belotti ed accolto dal ministro.

In sede di Commissione ci fu obiettato che, essendo gli assegnatari degli enti di riforma concentrati tutti in determinate province e comuni d'Italia, era opportuno stabilire tassativamente la data alla quale le esenzioni avrebbero avuto termine, poiché il ministro delle finanze avrebbe potuto fare studi ed esaminare i mezzi per andare incontro alle amministrazioni comunali e provinciali delle zone di riforma, che sarebbero venute a trovarsi in difficoltà di bilancio. Appunto per dare al ministro questo strumento abbiamo chiesto semplicemente di cambiare la data del 1966 con quella del 1969 come termine delle esenzioni fiscali.

Oggi il ministro ha modificato il proprio atteggiamento ed ha accolto l'emendamento Belotti che è sostanzialmente identico a quello da noi presentato e a suo tempo respinto; non riesco a comprendere le ragioni di questo mutamento, né voglio pensare che esso sia stato determinato soltanto dal fatto che in un caso il presentatore era democristiano e nell'altro caso comunista. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Avverto che, avendo la Commissione accettato gli emendamenti Belotti, sostitutivi dell'intero articolo, questo testo sarà preso a base delle votazioni, per le quali si comincerà dagli emendamenti più lontani dal testo Belotti.

Pongo in votazione l'emendamento Gomez D'Ayala, diretto a sostituire il primo comma con il seguente:

« Per tutto il periodo di applicazione della presente legge i proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, nonché le cooperative agricole sono esonerati dal pagamento delle imposte sul reddito dominicale ed agrario nonché delle relative sovraimposte e addizionali comunali e provinciali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento Tognoni, diretto a sostituire il secondo e il terzo comma del nuovo testo Belotti con i seguenti:

« Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonché le sovrimeposte ed eventuali addizionali comunali e provinciali non si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge fino alla estinzione del pagamento delle quote di riscatto, sui terreni assegnati o da assegnare ai coltivatori diretti da parte degli Enti di riforma e di colonizzazione a mente delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge della regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni.

La esenzione dalle predette imposte e sovrimeposte ed eventuali addizionali si applica altresì sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, dal 1° gennaio successivo alla data di acquisto dei terreni stessi se posteriore e fino alla estinzione del pagamento dei terreni acquistati ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cavazini, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1966 », con le parole: « fino al 31 dicembre 1976 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tognoni-Monasterio, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1966 », con le parole « fino al 31 dicembre 1969 ».

(*Non è approvato*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Pongo in votazione l'emendamento Martina Michele, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « e della legge 31 marzo 1955, n. 240 ».

(È approvato).

Onorevole Gina Borellini, insiste sui suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BORELLINI GINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Borellini Gina, diretto ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « si applica altresì ai terreni », le parole: « delle partecipanze agrarie e su quelli ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Conte-Tognoni, diretto a sostituire, al terzo comma, le parole: « limitatamente ad un periodo di 5 anni », con le parole: « per un periodo di 15 anni ».

(Non è approvato).

Onorevole Orlandi, insiste per la votazione degli emendamenti Preti da lei fatti propri?

ORLANDI. Dopo le assicurazioni sia pur vaghe dell'onorevole ministro, non insisto, anche perché non vorrei che un voto negativo pregiudicasse l'accoglimento dell'istanza che abbiamo prospettato. Comunque, mi corre l'obbligo di precisare che, anche se la risposta del ministro non è senza fondamento e si pone l'esigenza di riordinare e di rivedere tutta la materia, e se è vero che l'approvazione del provvedimento farebbe mancare un gettito agli istituti previdenziali, tuttavia mi pare che nello stesso tempo non si possa disconoscere da parte del ministro che il continuare ad applicare così com'è questo provvedimento produce notevoli sperequazioni. È evidente che questo contributo unificato in agricoltura grava in maniera molto più forte sulle cooperative che sugli agricoltori. Per quanto riguarda i proprietari, poi, è esatto che vi è un trattamento diverso per i piccoli e i grossi proprietari. Tuttavia a me interessa la situazione dei mezzadri.

Le conseguenze dell'applicazione del provvedimento sono diverse per le varie categorie di mezzadri: un mezzadro che è compartecipante di un piccolo proprietario non paga, mentre un mezzadro che dipende da un grosso proprietario paga. È, pertanto, necessario rivedere tutta la questione. Dopo le assicurazioni, anche se un po' vaghe, date dall'onorevole ministro delle finanze, anche perché non voglio correre il rischio di bruciare un'istanza,

non insisto per la votazione; torno però a segnalare al Governo l'esigenza di rivedere il provvedimento in relazione a quanto ho prospettato.

PRESIDENTE. Onorevole Ernesto De Marzio, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO ERNESTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, insiste sull'emendamento sostitutivo del quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOGNONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D'Ayala, insiste sull'emendamento Messinetti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMEZ D'AYALA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Messinetti, diretto a sostituire, al quarto comma, le parole: « è elevata a 8 anni », con le parole: « è elevata a 18 anni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina, diretto ad aggiungere, al quinto comma, le seguenti parole: « oppure di documento attestante l'appartenenza a partecipanza agraria ».

(Non è approvato).

È così assorbito l'emendamento Borellini Gina al sesto comma.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione integrato dagli emendamenti Belotti e Martina:

« Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni:

Le imposte, sovrainposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629, 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni ed integrazioni; della legge 31 marzo 1955, n. 20, nonché della legge della regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 31 marzo 1955, n. 240.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1° gennaio successivo alla data dell'assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.

Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata dell'esenzione prevista dal terzo comma del presente articolo è elevata ad otto anni.

Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione.

Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se l'acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.

Se la domanda è prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o l'incorporamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'incorporamento della piccola proprietà contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa di lire 500 ».

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli od associati, d'impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento di bestiame, nonché di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio, Mariconda, Grifone, Faletta, Francavilla, Calasso, Grezzi, Amiconi, Gomez D'Ayala, Angelini Ludovico, Messinetti e Pirastu hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « nonché per la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e il completamento di case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, dei coloni miglioratori, dei coloni parziari e dei fittavoli coltivatori, nei centri abitati, siano o no sussidiati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ».

MARICONDA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Non sarà sfuggita all'attenzione dei colleghi la particolarità della norma proposta al nostro esame dall'articolo 29 del testo della Commissione. La norma non era contenuta nel disegno di legge del Governo, ma ripete la sua origine da una delle due condizioni poste dal parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio. In realtà era facile rilevare, in rapporto alle pressanti esigenze di una moderna agricoltura, l'insufficienza dell'esenzione dalle imposte di consumo accordata ai materiali impiegati nella costruzione di edifici colonici ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Onde la Commissione bilancio prospettò la necessità di allargare l'area di esenzione stessa, ma sia nell'indagine delle esigenze sia nella conseguente richiesta la Commissione si fermò a mezza strada, perché se è vero, e nessuno ne dubita, che agli sviluppi moderni dell'agricoltura non basta più la sola casa colonica, ma necessitano gli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, è vero altresì che muta pure il concetto, possiamo dire, topografico di casa o di edificio colonico nel senso che, dati anche i mezzi di trasporto di cui deve essere dotata l'azienda agricola, non è più indispensabile che il contadino

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

risieda sul fondo e abbia ivi ubicata la casa destinata all'abitazione della famiglia colonica.

Emerge, dunque, la necessità di una ulteriore estensione dei limiti di esenzione segnati dalla norma proposta dall'articolo 29 del testo della Commissione.

A questa necessità risponde l'emendamento che proponiamo all'approvazione dei colleghi, col quale si chiede di accordare il beneficio dell'esenzione dalle imposte di consumo anche ai materiali impiegati per la costruzione e riparazione di case di proprietà contadina e ubicate nei centri abitati.

Non riteniamo che vi siano ostacoli a questo auspicato allargamento di confini e di orizzonte all'attività della famiglia contadina.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi domando se sia possibile prendere in esame un emendamento di questo genere che introdurrebbe, nelle esenzioni a favore del contadino per gli edifici che servono per la campagna, anche le case situate in città, che eventualmente un coltivatore diretto avesse ereditato da un ricco zio. A questo addirittura si arriverebbe! Fra i coltivatori diretti vi sono dei sacerdoti, i quali evidentemente, in virtù di questa norma, potrebbero aggiustare le case canoniche.

Vi deve essere un collegamento tra l'edificio che si costruisce o che si ripara ed il fondo agricolo. Non possiamo andare oltre alla formula già così larga dell'articolo 30 del testo unico della finanza locale, modificata dall'articolo 29 proposto dalla Commissione. Il concetto di proprietà del coltivatore diretto significa connessione dell'immobile col fondo coltivato dal coltivatore stesso. Basta leggere l'emendamento per capire che esso deve essere respinto dalla Camera.

MARICONDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Credo che a proposito del nostro emendamento si sia creato un equivoco. Noi non proponiamo che debba godere della esenzione tutta la proprietà urbana dei contadini, bensì la proprietà urbana destinata sempre all'abitazione della famiglia contadina. Se l'onorevole ministro delle finanze ha la preoccupazione che una interpretazione eccessivamente estensiva potrebbe essere data al nostro emendamento, proporrei di modificare il testo nel senso di dire: « nonché per la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e il completamento di case destinate all'abitazione della famiglia colonica di proprietà dei coltivatori diretti », ecc.

Non ha senso il fatto che la casa goda della esenzione solo se la famiglia colonica risieda sul fondo. Oggi il contadino ha la possibilità di costruirsi la sua casetta nel centro urbano, perché con i moderni mezzi di locomozione alla portata di tutti può con maggiore facilità spostarsi dal centro urbano al fondo, per la coltivazione del terreno. Non vedo perché in tale ipotesi la casa, che è sempre destinata all'abitazione della famiglia colonica, non debba godere della esenzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 29?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Credo che la questione sollevata dall'emendamento Monasterio abbia un certo fondamento, però ritengo che essa abbia bisogno di un esame più approfondito, da farsi in altra sede, giungendo magari all'approvazione di una apposita leggina. Prendere posizione ora in un senso o nell'altro potrebbe compromettere le sorti future di questa proposta. (*Commenti a sinistra*).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Premesso che il problema è essenzialmente di finanza locale, osservo che già le norme vigenti prevedono agevolazioni tributarie per i materiali da costruzione delle case coloniche. Vorrei, quindi, pregare i proponenti di non insistere sul loro emendamento, anche per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Monasterio, mantiene il suo emendamento?

MONASTERIO. Ho l'impressione che il ministro delle finanze non abbia sufficientemente chiara la situazione del mezzogiorno d'Italia e non abbia soprattutto chiaro l'articolo 8 di questo disegno di legge, che prevede contributi fino al 50 per cento per la costruzione di case dei coltivatori diretti nei centri urbani, tenendo presente la particolare situazione del mezzogiorno, dove in generale la casa colonica non è sul fondo ma nel centro urbano.

Per questi motivi, riteniamo che la disposizione che esenta dall'imposta di fabbricazione i materiali di costruzione delle case che dovranno sorgere sul fondo debba essere estesa anche ai materiali di costruzione delle case dei coltivatori diretti e dei coloni che viceversa dovranno sorgere nel centro urbano. È una proposta che tiene in debito conto la situazione del mezzogiorno e che è fondata sulla esperienza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

che ciascuno di noi ha. Insistiamo, pertanto, per la votazione del nostro emendamento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ho precedentemente dichiarato che sostanzialmente sono favorevole alla tesi suggerita dall'onorevole Mariconda, ma che sarebbe stato meglio affrontare il problema in una sede diversa.

Poiché l'onorevole Mariconda insiste per la votazione del suo emendamento, a nome della maggioranza della Commissione esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo nuovo testo l'emendamento Monasterio, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « non-ché per la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e il completamento di case destinate all'abitazione della famiglia colonica di proprietà dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, dei coloni miglioratori, dei coloni parziari e dei fittavoli coltivatori, nei centri abitati, siano o no sussidiati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

È altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del ministro per l'agricoltura e le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto di sopprimere il secondo comma, e ha proposto altresì il seguente articolo aggiuntivo 30-bis:

« È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 1.800.000.000 per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per l'organizzazione degli uffici agricoli di zona posti alle dipendenze degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

Per entrambi gli emendamenti vi è il parere contrario della Commissione bilancio.

L'onorevole Daniele ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DANIELE. Nell'articolo 30 si nota una evidente disarmonia, per quel che riguarda la durata degli stanziamenti, con tutti gli altri articoli del disegno di legge, perché, mentre in questi sono stabiliti degli stanziamenti quinquennali, con l'articolo 30 ci troviamo per la prima volta di fronte a degli stanziamenti triennali. Ora se ciò è comprensibile per lo stanziamento previsto al primo comma, dato l'indirizzo seguito di attuare finanziamenti a singhiozzo agli enti di riforma, non lo è affatto invece per il secondo comma, con il quale vengono destinati 9 miliardi esclusivamente ai compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola, che non si capisce perché debbano avere la durata soltanto di tre anni. Questo fa intravedere che i 9 miliardi in effetti sono destinati soltanto all'impinguamento ulteriore dei bilanci degli enti di riforma.

Oltre ciò non ritengo possibile che sia provveduto al finanziamento per i centri di assistenza che gli enti di riforma intendono attuare nei territori di loro competenza e non si provveda invece al finanziamento dei centri di assistenza agricola che il ministero si propone di istituire in base al disegno di legge n. 2710 con cui si istituiscono gli agronomi di zona. Per il funzionamento di tali uffici di zona, nel suddetto decreto non è previsto alcuno stanziamento, anzi sembra che si voglia far ricorso a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

tale scopo ai bilanci degli enti locali, ciò che evidentemente è irrazionale, perché in tal modo gli agronomi di zona non potranno mai svolgere la loro funzione.

D'altra parte bisogna anche pensare che non è opportuno creare degli inutili doppioni per l'assistenza degli agricoltori e specialmente dei diretti coltivatori. Pochi giorni fa un tecnico agricolo mio collega mi faceva rilevare, ad esempio, quello che si sta verificando nel comune di Grottole in provincia di Matera, dove c'è un centro di assistenza dell'ente di riforma, un nucleo di assistenza del consorzio di bonifica, una sezione dell'ispettorato agrario, una sezione dell'ispettorato forestale: quattro centri di assistenza, e tutti funzionano male, appunto perché sforniti di mezzi. È preferibile che si potenzino gli organi dello Stato, gli uffici degli agronomi di zona; in un secondo tempo si potrà provvedere al finanziamento dei centri di assistenza che gli enti di riforma intendono attuare. A questo tendono i due emendamenti da me presentati e che, in sostanza, ne formano uno solo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Questa materia è molto importante, ma credo che la esamineremo meglio quando discuteremo il disegno di legge ministeriale sull'ordinamento degli uffici di zona.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore, soprattutto per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 30-bis, che va certamente inquadrato in quella particolare materia. Il provvedimento è già all'esame delle Camere. Sono contrario al primo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DANIELE. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in

materia di consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;

b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonché realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;

c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari;

d) determinare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE. Se ho proposto di sopprimere questo articolo non è stato per mancanza di fiducia in quelle che sono le intenzioni del ministro dell'agricoltura sulle modifiche da apportare ai consorzi di bonifica; o perché mi renda conto delle difficoltà di una discussione politica su tale argomento, anche perché esso coinvolge diversi argomenti e problemi di natura esclusivamente tecnica, che forse potrebbero essere meglio esaminati e risolti dagli uffici competenti.

D'altra parte ritengo di non poter prescindere dal proporre la soppressione dell'articolo 31 per una questione essenzialmente di principio. Non si tratta, infatti, di modificare dei dettagli, oppure di modificare in una parte puramente accessoria quella che è la legislazione vigente riguardo ai consorzi di bonifica; ma si tratta in sostanza di portare delle innovazioni profonde a tutta la precedente politica e alla vigente legislazione sulla bonifica. Ciò è chiaramente dimostrato dall'esame dell'articolo, in cui alla lettera a) si dice che si dovrà semplificare tutta la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria; alla lettera b) vengono affidati ai consorzi compiti del tutto nuovi; alla lettera c) si vuole assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari: il che rappresenta un fine apprezzabile ed auspicabile, ma necessita di un esame approfondito, anche perché proprio su questo punto esistono tesi contrastanti, e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

vi sono correnti le quali vorrebbero trasformare la rappresentanza degli interessati in vere e proprie assemblee di carattere politico; e, per quanto riguarda, infine, la lettera *d*) io, che pure sono tutt'altro che un giurista, riterrei di dover fare dei rilievi anche dal punto di vista costituzionale, perché in base al concetto in essa espresso la pubblica amministrazione dovrebbe determinare i propri poteri nei confronti dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili. In tal modo l'esecutivo verrebbe a stabilire esso stesso, in virtù della delega, quelli che sono i suoi poteri in rapporto al funzionamento dei consorzi. Il che non mi sembra assolutamente concepibile, dovendo invece tali poteri essere determinati in sede legislativa.

Sono questi i motivi per cui sono costretto ad insistere per la soppressione di questo articolo 31.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assennato, Compagnoni, Giorgi, Conte, Speciale, Pirastu, Cavazzini, Montanari Silvano e Fogliazza hanno proposto di sopprimere l'articolo 31.

L'onorevole Assennato ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ASSENNATO. Dirò subito che questo articolo 31, nonostante la tattica catenaccio, può avere una sola benemerita: quella di richiamare la sua personale attenzione, signor Presidente, in quanto solleva una questione di delega al Governo di funzioni legislative.

Trattandosi di una delega, prima ancora di vedere se insorgano questioni di fiducia o politiche, occorre studiare se esistano le circostanze giuridiche che rendono possibile la concessione della delega stessa. Ora, anche ammesso che, nel testo così come è formulato, tali circostanze concorrano — e diremo poi che in effetti non concorrono — mi permetto di porre un problema a lei, signor Presidente: nella eventualità che si succedano con frequenza più proposte di legge contenenti delle deleghe, quale sarebbe al riguardo la posizione della Camera e del suo Presidente? È un interrogativo che dobbiamo porci. Né possiamo dire che sia raro, eccezionale il ricorso alle leggi delega, ché anzi è frequente e incalzante; e direi anche che a tali leggi si ricorre in maniera non leale ed aperta, bensì insidiosa. Vi è anzi un disegno di legge che può essere assunto come campione: il famoso disegno di legge Fanfani sui progetti, il quale non era altro che un complesso di deleghe e rappresentava un modo proprio organizzato di svuotare e capovolgere gran parte della struttura amministrativa dello Stato, con la conseguente introduzione di comples-

sissimi e molteplici poteri per la Presidenza del Consiglio: eppure venne presentato come un rimedio di carattere puramente tecnico, a scopo di miglioramento e di semplificazione, mentre, ripeto, rappresentava un atto di svuotamento dell'attività legislativa. Ed era una azione di contrabbando presentarlo in quel modo. Chi ha una certa esperienza, ad esempio, della Commissione bilancio, sa che è stata presentata una serie infinita di disegni di legge — sarebbe possibile farne addirittura un'antologia, signor Presidente, un trattato di letteratura — che contengono per inclusione e non in modo aperto, tutte le facoltà di delega.

Allora bisogna vedere un po' perché si esercita così, in modo incalzante ed insidioso, questa facoltà di delega.

Ho posto un problema e non mi lusingo né spero di ricevere risposta: sarei irriverente se la chiedessi. Ritengo tuttavia di poter avere fiducia che nell'animo suo ella, signor Presidente, apprezzerà il problema così come io l'ho formulato, giacché concerne un metodo il quale, per quanto costituzionale, è evasivo rispetto alla potestà legislativa del Parlamento ed alla sovranità popolare.

Questo è il problema di fondo.

Vediamo come è formulato questo articolo in rapporto ai disposti della Costituzione e non per il piacere di una dissertazione giuridica, giacché non ne ho l'ambizione, signor Presidente. Ma è, direi, così macroscopica la violazione, così impudica la disinvoltura e la formulazione e così maccheronica che non vi è bisogno di soffermarvisi molto per scorgere come l'articolo 31 sia in piena violazione delle norme stabilite dall'articolo 76.

Come le dicevo poc'anzi, signor Presidente, l'articolo 76 presuppone un uso eccezionale, straordinario di ricorso alla delega perché altrimenti cosa avverrebbe, onorevole Lucifredi? Noi saremmo delegati per delegare ed allora diverrebbe del tutto superflua la nostra funzione.

Ma le pongo un altro problema, signor Presidente. Il testo è così formulato: « Il Governo della Repubblica è delegato... per integrare e modificare le norme legislative vigenti », di modo che non ha solo un'attribuzione di natura creativa, ma anche un'attribuzione emendatrice e integratrice delle leggi vigenti. Ha quindi una duplice funzione questa delega: creare nuove norme, modificare le altre ed integrare quelle esistenti, con una formulazione tipica: « in materia di consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri ». Che debba obbedire la delega al det-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

tato costituzionale di indicazione di principi non v'è dubbio. Ma quanto ai criteri, la legge dice che debbono soltanto tracciarsi delle linee direttrici. Mentre quindi i principi influiscono sulla finalità della legge, i criteri direttivi incidono sulla strumentazione della legge.

È inammissibile, signor Presidente, che, dovendosi a questo punto fare richiamo al testo della Costituzione in una legge che ne deve tradurre in atto i principi si proceda ad una simile mutilazione, si faccia questo richiamo sincopato. Il termine « direttivi » qui non esiste: « semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica ».

Intanto vi è una nota non chiara, signor Presidente. È vero che nella formulazione del termine « programmi di bonifica » può anche sostenersi sia altresì inclusa la trasformazione; ma quando diciamo « semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione » si arresta il programma di bonifica e non è accentuato più il termine « trasformazione ».

Ora, su questo punto il testo costituzionale è chiaro. Esso esige che si stabiliscano principi direttivi per oggetti definiti. Qual è la ragione? La ragione è che fin dal momento della delega il Parlamento e l'opinione pubblica devono conoscere quale sia la scelta politica, l'orientamento del Governo, il quale deve assumere apertamente una responsabilità di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica e dichiarare: io faccio questa scelta!

Lo scopo principale del dettato costituzionale — ella me lo insegna, signor Presidente — è quello di evitare che attraverso la legge delega possa non esservi univocità di indirizzi e si possa nascondere la possibilità di un'ambivalenza e di una molteplicità di criteri. Il Governo è impegnato fin dalla legge delega a non percorrere altra via che quella indicata dal Parlamento, a non fare altra scelta che quella formulata in Parlamento. Mi dica lei: qual è la scelta?

Richiamerò un precedente, che credo sia l'unico nella modesta e non lunga storia legislativa della Repubblica, per dire quanto sia insidiosa e sincopata questa formulazione e quanto varie e contrastanti possibilità di soluzione possano determinarsi senza che il Governo con la delega assuma posizioni precise o sia vincolato, legato, « spillato » vorrei dire, ad una determinata soluzione.

Ella rammenterà, signor Presidente, che nella precedente legislatura l'onorevole Co-

lombo, allora ministro dell'agricoltura, adducendo la complessità e la lentezza delle procedure di trasformazione fondiaria, particolarmente la inesecuzione del disposto della legge n. 215, che imponeva l'esproprio come penalità per quei proprietari che non avessero proceduto alle opere di trasformazione nei comprensori di bonifica, ebbe a presentare un disegno di legge in cui, enunciando il proposito di procedere ad una semplificazione di quella procedura, attribuiva agli enti di riforma tale facoltà. Che sorte ebbe quel disegno di legge che noi censurammo e criticammo, ma che in qualche modo — dicemmo — rilevava per lo meno una certa buona volontà? Noi dicemmo che, per quanto complesse e difficili potessero essere allora le disposizioni di legge, potevano essere applicate; e pur tuttavia benvenuto sia questo strumento di semplificazione, per quanto scarsa fiducia si possa nutrire, per esperienza, sugli enti di riforma in siffatta materia.

Che cosa accadde tuttavia di quel disegno di legge? Una volta costituito il Governo Zoli, il Governo immediatamente successivo richiese al Presidente della Repubblica l'autorizzazione a ritirare quel disegno di legge. Cioè si ebbe un'altra via, un'altra scelta politica, un altro indirizzo!

Come potete, con questi precedenti, chiedere alla Camera una delega in bianco, non definita? E non è soltanto un fatto di carattere giuridico e costituzionale, ma un fatto profondamente politico. Voi procedete con estrema disinvoltura e con assoluta indifferenza ad assicurarvi strumenti di delega che vi lasciano la libertà di operare in un senso o in quello opposto, senza impegnarvi. Il che significa che, in fin dei conti, volete operare in sede di delega quello che si chiama un contrabbando: essere autorizzati senza impegnarvi sull'oggetto della autorizzazione ed essere liberi di fare al rovescio.

Quali sono gli effetti? Quando noi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, non per il piacere di una polemica aspra o per aggettivazione di censura, diciamo che conducete una politica trasformista, da giocolieri, ambivalente e gesuitica, non pronunciamo parole che non corrispondano alla realtà. Si tratta di una tecnica che è divenuta ormai costume della democrazia cristiana. Ecco un esempio. In realtà voi avete paura di dire apertamente al Parlamento ed al popolo italiano qual è la scelta che intendete fare. Ma allora non sarà una scelta che potrà attrarre il consenso delle masse contadine. Se voleste questo consenso, dovrete dire aperta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

mente: datemi la delega affinché io operi in quella direzione democratica.

Ma voi volete perseguire altri obiettivi e tutelare altri interessi. Questo è il doppio gioco infernale che andate conducendo.

Ma non è solo con la lettera *a*) di questo articolo che si manifesta questa straordinaria disinvoltura. Veniamo alla lettera *c*): « assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari ». Ora, il problema della riforma del sistema elettivo non è solo di carattere tecnico; ad esso si inserisce un grande principio democratico, quello di democratizzare l'economia agricola. La rappresentanza amministrativa e gli strumenti amministrativi dei consorzi sono infatti nelle mani dei grandi proprietari terrieri.

Qui occorre fare una scelta: o si consolida questo potere, o si abolisce un tale principio antidemocratico e si accoglie una nuova esigenza, quella della rappresentanza delle forze produttive della campagna. Ma ci si nasconde invece dietro parole ambigue e bi-valenti.

Non si tratta dunque di accrescere l'esigua rappresentanza dei piccoli contadini nei consorzi, bensì di assicurare un nuovo sistema elettivo, che non può essere che quello democratico. Voi considerate invece il sistema democratico come un veleno, che può mettere in pericolo gli interessi dei grandi agrari. Qui si vuole dunque consumare una frode, un inganno.

Sappiamo che nell'altro ramo del Parlamento vi è una proposta di legge tendente a modificare tale sistema in senso democratico. Ebbene, se si votasse il principio proposto dalla maggioranza, l'altro ramo del Parlamento non avrebbe la facoltà di legiferare in siffatta materia. Con ciò si verrebbe a violare l'articolo 133 del regolamento della Camera, il quale impone di sospendere per tre mesi la discussione di un provvedimento quando uno analogo è dinanzi al Senato.

Ma qui, oltre che un problema giuridico, ve n'è uno politico. Quello di una delega vuota di contenuto è un modo come un altro di evadere dagli impegni democratici e di saltare a piè pari il Parlamento. Oltre tutto, la delega ha il vantaggio di non scoprire il Governo e di lasciargli ampia possibilità di manovra.

Va poi osservato che soltanto ora il Governo si ricorda dei consorzi di bonifica e avverte la necessità di una modifica della loro struttura; ma sappiamo bene quale posizione la maggioranza abbia assunta quando del

problema si è discusso dinanzi al Senato. In quella sede, la democrazia cristiana si è opposta alla democratizzazione dell'elezione dei consorzi di bonifica.

In queste condizioni non si vede come sia possibile rilasciare una delega al Governo, quando anche il più sprovveduto dei contadini d'Italia ben comprende che l'attuale maggioranza non è in grado di operare alcuna riforma in senso democratico dei consorzi di bonifica. Affermando il contrario si procede veramente per ingiungimento o per simulazione.

E veniamo al punto *d*), che costituisce una aperta sfida ad ogni benevolenza, ad ogni tolleranza, ad ogni corresponsabilità politica. Il Governo pretende la concessione di una delega diretta a « determinare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento ». Le sue viscere di uomo di legge, signor Presidente, dovrebbero fremere! Quale rispetto si ha del principio costituzionale secondo il quale la delega deve essere concessa solo previa indicazione di precise direttive? Qui il Governo chiede una cambiale in bianco e si riserba la più ampia libertà d'azione. Che cosa significa infatti assicurare il « buon funzionamento » dei consorzi? Già la Costituzione stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono operare con imparzialità (Dio mi perdoni se adopero questa parola, così fuor di luogo se riferita all'attività di governo!) e non si vede quindi perché debba essere richiesta una delega per assicurare il buon funzionamento degli enti di bonifica. D'altra parte il Governo non precisa di quali mezzi intenda servirsi per raggiungere questo fine: ora è noto che un congegno può avere finalità perverse ma ottimo funzionamento, oppure nobili finalità e pessimo funzionamento. Quali sono dunque i criteri direttivi e i principi ispiratori dell'azione che il Governo si propone di svolgere?

Noi abbiamo fiducia che le nostre parole possano essere raccolte in altra sede, e precisamente, lo dico senza mezzi termini, dalla Presidenza della Repubblica. Ma anche chi ha la massima responsabilità di questa Assemblea dovrebbe avvertire nel suo animo il dovere di segnalare lo scempio che si fa della Costituzione e acquistare consapevolezza dei gravi pericoli che potrebbero derivare alla democrazia italiana da un uso così frequente, così disinvoltato, così spregiudicato, di strumenti di evasione e di distorsione della sovranità popolare. (*Applausi a sinistra*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Sforza, Messinetti e Giorgi hanno proposto di sostituire, nel titolo e nel primo comma dell'articolo, le parole: « consorzi di bonifica », con le altre: « consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo, in quanto l'emendamento mi pare sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Magno, Colombi, Fogliazza, Grifone, Cavazzini, Gomez D'Ayala, Montanari Silvano, Nanni e Messinetti hanno proposto di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) assicurare negli organi di amministrazione e di controllo la giusta e democratica partecipazione dei piccoli proprietari consorziati, a mezzo del voto *pro capite*, diretto e segreto, della istituzione di seggi elettorali in tutti i centri abitati del comprensorio di bonifica, della rappresentanza proporzionale in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, delle varie liste di candidati ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

« (...) integrare il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio con la partecipazione di adeguate rappresentanze dei comuni e delle province del comprensorio, nonché dei lavoratori agricoli e dei coltivatori non proprietari ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MAGNO. Sono pienamente d'accordo con il collega Assennato e per le ragioni da lui esposte sosterrò il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo. I miei emendamenti rappresentano quindi una richiesta subordinata.

Dei consorzi di bonifica e di miglioramento molto si è scritto e molto si è parlato in questi anni. I consorzi di bonifica e di miglioramento, data la loro struttura, altro non sono nel nostro paese che strumenti al servizio della grande proprietà fondiaria. E per questo che nel campo della bonifica, dei miglioramenti, delle trasformazioni agrarie, si sono spesi centinaia e centinaia di miliardi di lire, senza che si siano raccolti gli attesi risultati.

La legislazione vigente fa obbligo ai consorzi in questione di provvedere ad elaborare e quindi a dare esecuzione al piano generale

di bonifica, comprendendo in esso gli interventi pubblici e le direttive per i miglioramenti fondiari e le trasformazioni agrarie a carico dei proprietari fondiari. Questa precisa disposizione non ha trovato, nel corso di quasi un trentennio, che scarsissima applicazione. Onorevole ministro, quanti sono i consorzi di bonifica e di miglioramento che fino ad oggi non hanno provveduto a redigere il piano generale? Quanti sono i consorzi che, pur avendo un piano generale, regolarmente approvato, non hanno ancora fatto nulla per dare esecuzione alle direttive per le opere di miglioramento e di trasformazione obbligatorie?

La risposta a questi interrogativi, ove venisse, sarebbe molto interessante per i governanti attuali e per i dirigenti del partito della democrazia cristiana, che da oltre dieci anni hanno la responsabilità del Governo del nostro paese. Potrei citare qui esempi molto eloquenti ed anche scandalosi, a dimostrazione della gravissima carenza che si è verificata in questo campo importante della politica agraria da parte dei governi democristiani.

Molti sono i consorzi che, pur essendo sorti parecchi anni addietro, non hanno ancora un piano. I loro amministratori, grandi proprietari terrieri, rinviando l'elaborazione del piano per sottrarsi il più a lungo possibile agli obblighi ed ai vincoli che le leggi prevedono. Dove vi è un piano generale, con le direttive per le trasformazioni obbligatorie, a parte qualche rara eccezione, i grandi proprietari dirigenti del consorzio e gli organi ministeriali sono riusciti a lasciarlo senza alcun effettivo valore, rinviando l'emanazione dei decreti necessari per dare esecuzione alle direttive in questione.

In alcuni casi, come nel Tavoliere, nella Fossa premurgiana ed altrove, vi è stato qualche decreto per l'esecuzione degli obblighi di trasformazione agraria, limitato ad alcuni lotti. Ma che cosa si è avuto? I proprietari terrieri sono stati obbligati ad operare i miglioramenti in un tempo molto lungo (8-10 anni) e, scaduto il termine fissato, pur non essendosi attenuti agli obblighi prescritti, non hanno subito le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Se non erro, solo in Capitanata vi sono stati alcuni espropri di terreni a danno di proprietari inadempienti. Ma qui gli obblighi avrebbero dovuto riguardare circa 300 mila ettari e invece sono stati limitati a 48 mila; gli espropri avrebbero dovuto operare per una superficie di 7-8 mila ettari ed invece sono stati ridotti almeno di 500 ettari. Altrove,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

neppure questi espropri simbolici noi abbiamo visti. Se le leggi sulla bonifica fossero state applicate, nonostante i loro difetti e le loro insufficienze, vaste zone del paese sarebbero state migliorate e trasformate e diverse migliaia di ettari di terra sarebbero state espropriate ed assegnate a braccianti e contadini senza terra o con poca terra. Questo non vi è stato soprattutto per il fatto che all'applicazione di quelle leggi avrebbero dovuto provvedere i consorzi di bonifica e di miglioramento, ossia i grandi proprietari terrieri che hanno finora amministrato quei fondi.

Costoro hanno avuto modo, spadroneggiando nei consorzi, non solo di sottrarsi a precisi obblighi di legge, ma anche di utilizzare buona parte degli investimenti pubblici e forse della bonifica a loro piacimento e secondo i loro interessi di parte. Infatti, alla redazione dei progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica sono stati sempre chiamati i consorzi e, com'è naturale, i loro amministratori hanno fatto cadere la scelta sulle opere che più stavano loro a cuore. Per uscire da questa situazione, onorevoli colleghi, noi dobbiamo riformare la struttura dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in modo da sottrarre questi importanti organismi alla gestione ed al controllo della grande proprietà terriera. È necessario, sì, rivedere le funzioni ed i compiti dei consorzi, è necessario rivedere tutta la legislazione sulla bonifica, per adeguarla alla Costituzione ed alle effettive esigenze della nostra agricoltura; ma è anche necessario riformare la composizione degli organi amministrativi e di controllo dei consorzi, mediante l'adozione di un sistema elettorale democratico.

Per queste ragioni, chiedo che il Governo, al quale la maggioranza della Camera vuole delegare il potere di emanare provvedimenti aventi valore di legge in questa materia, stabilisca l'obbligo del voto *pro capite* nelle elezioni che hanno luogo nei consorzi. Il voto *pro capite* è indispensabile affinché i consorzi possano trasformarsi da organismi della grande proprietà in organismi rappresentativi degli interessi di tutti i proprietari di terra, grandi e piccoli. I consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico che operano in un campo molto importante, impiegando specialmente denaro dello Stato; perciò essi non possono rimanere in mano ai grandi proprietari. L'attività dei consorzi di bonifica deve esplicarsi principalmente contro gli interessi particolari della grande proprietà terriera e perciò non è concepibile che tali organismi siano ancora da questa dominati.

Per sottrarre i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario alla grande proprietà e porli al servizio dell'agricoltura, è innanzi tutto necessario abolire il voto plurimo e rendere obbligatoria, in tutte le elezioni consortili, l'adozione del voto *pro capite*. Ma neppure questo basta. È necessario che il piccolo proprietario abbia un voto uguale a quello del grande proprietario, ma è necessario pure che il voto sia diretto e segreto e che le votazioni si svolgano non nel comune sede del consorzio soltanto, ma in tutti i centri abitati del comprensorio.

Se si ammettesse il voto *pro capite* senza provvedere al resto, in numerosi consorzi i grandi proprietari continuerebbero a conservare la certezza di vincere in tutte le elezioni consortili. Le esperienze fatte in passato ci danno la certezza di questo. Noi ricordiamo il mercato sporco delle deleghe, il quale ha consentito a grandi proprietari isolati di disporre di decine di migliaia di voti, raccolti con il ricatto ed altri mezzi poco puliti fra i contadini. Noi sappiamo che quando si impone ai consorziati di recarsi nella sede del consorzio per esprimere il proprio voto, i grandi proprietari lo fanno volentieri, portandovisi con valigie piene di deleghe, mentre i contadini si trovano per la maggior parte nella impossibilità di farlo, perché ciò significa per essi un viaggio a proprie spese, spesso un lungo viaggio e una giornata di lavoro perduto.

E per queste ragioni, onorevoli colleghi, che io propongo con il primo emendamento che le elezioni avvengano sulla base del voto *pro capite*, diretto e segreto, e che esse si svolgano in tutti i centri abitati del comprensorio.

Con il secondo emendamento, propongo che gli organi eletti democraticamente dai proprietari, grandi e piccoli, vengano integrati da rappresentanze degli enti locali (comuni e province), dei contadini non proprietari e dei lavoratori agricoli.

Questo secondo emendamento non ha bisogno di una illustrazione particolareggiata. La vita e l'attività dei consorzi interessa non solo i proprietari fondiari, ma anche gli altri contadini e lavoratori delle campagne, per cui la presenza di loro rappresentanti nei consigli di amministrazione dei consorzi è necessaria. La vita e l'attività dei consorzi interessa anche, e molto, le popolazioni dei rispettivi comprensori, per cui è doveroso ammettere negli organismi dirigenti di tali enti i rappresentanti dei comuni e delle province.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Se l'emendamento dell'onorevole Assennato dovesse essere respinto, la Camera dovrà almeno accogliere i miei emendamenti; altrimenti i consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica continueranno ad essere strumenti al servizio dei grandi proprietari terrieri, contro gli interessi dei contadini e dei lavoratori della terra, contro i superiori interessi dell'agricoltura e della collettività. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi, De Vita, Preti e Macrelli hanno proposto di aggiungere, alla lettera c), in fine, le parole: « singoli o associati ».

Gli onorevoli De Vita, Orlandi e Macrelli hanno proposto di aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

L'onorevole Orlandi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ORLANDI. Non farò una requisitoria contro questa delega in materia di consorzi di bonifica. Credo però che i colleghi comunisti abbiano prospettato due esigenze che in un certo senso sono contraddittorie. È stato affermato che la situazione attuale dei consorzi di bonifica è insostenibile, cioè si è parlato del lungo periodo di gestione commissariale e dell'azione dei grandi proprietari che riescono a carpire ai piccoli le deleghe per le elezioni, facendo sentire tutto il peso della loro autorità. In materia di consorzi di bonifica, quindi, non si può più andare avanti nell'attuale situazione. Però bisognerà pur trovare la maniera di consentire il mutamento di questo meccanismo.

Di fronte a quest'ultima esigenza, il Governo chiede al Parlamento un mandato in bianco che gli dia la possibilità di mutare le cose. La verità è però che non possiamo fidarci completamente di questa delega in bianco, come non possiamo rassegnarci alla soppressione completa dell'articolo del disegno di legge, la quale significherebbe automaticamente lasciare le cose come stanno.

MICELI, Relatore di minoranza. Ma vi è un disegno di legge al Senato.

ORLANDI. Il nostro primo emendamento ha un valore soltanto formale.

Il secondo emendamento, invece, riveste un'importanza fondamentale, in quanto propone un controllo, non solo successivo, del

Parlamento, ma anche preventivo. Proponiamo infatti la nomina da parte dei Presidenti delle due Camere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari gruppi parlamentari. Con ciò credo che in un certo senso limiteremo la latitudine dei poteri del Governo. È vero che il parere di questa Commissione sarà soltanto consultivo, ma è anche vero che il Governo non potrà ignorarlo.

Crediamo, pertanto, che questa sia la strada migliore, tenendo soprattutto ben presenti gli svantaggi che potrebbero derivare dal permanere dell'attuale situazione nell'ambito dei consorzi di bonifica.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Quale presidente della Commissione affari costituzionali non posso restare insensibile di fronte ai rilievi che sono stati fatti in tono così acceso da parte dell'onorevole Assennato in merito alla presunta incostituzionalità di questa delega prevista dall'articolo 31 del disegno di legge.

È vero che l'onorevole Assennato ha fatto appello essenzialmente al Presidente della Repubblica, al quale, insieme con la Corte costituzionale, spetta il controllo sulla costituzionalità delle leggi. È perfettamente vero. È altrettanto vero però (ed ella, onorevole Presidente, me ne è garante e testimone) che il compito di fare delle leggi conformi alla Costituzione è, prima di tutto, un dovere del Parlamento. Se il Parlamento falla, altri debbono intervenire, ma il dovere primario è nostro, e ad esso non possiamo sottrarci.

Se fossero accettabili le considerazioni che l'onorevole Assennato ha svolto, non vi sarebbe altro da dire se non che questo articolo 31 dovrebbe essere soppresso. La realtà è però — mi perdoni l'onorevole Assennato — che le sue considerazioni, dal punto di vista giuridico-costituzionale, non sono fondate. Sono ottime dissertazioni di carattere politico (nulla da dire sotto questo riflesso), ma dal punto di vista giuridico ritengo che qui non vi sia alcuna « aperta sfida », come egli ha detto, ai principi della Costituzione.

Sia come presidente della Commissione affari costituzionali, sia come modestissimo cultore della materia, ritengo proprio di non dover fremere e di non dovermi stracciare le vesti di fronte alla denunciata violazione della Costituzione. Tale violazione, in questo articolo, così come è stato formulato, non esiste, né tanto né poco.

Debbo poi rilevare che non regge la tesi iniziale dell'onorevole Assennato, secondo cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

la legislazione per mezzo di delega sarebbe uno strumento eccezionale di legiferazione. Forse l'onorevole Assennato si è lasciato fuorviare da certi ricordi relativi non ai decreti legislativi, ma ai decreti-legge, alle ordinanze d'urgenza: siamo perfettamente d'accordo che la previsione dell'ordinanza d'urgenza è del tutto eccezionale ed il Governo vi può ricorrere soltanto in casi particolarissimi, sotto la propria responsabilità.

Ma questo richiamo alla eccezionalità nell'articolo 76, per i decreti legislativi, in alcun modo non v'è, né ve lo può inserire o attribuire l'interprete, giacché esula da quella che è stata la volontà del costituente.

Del resto, la ormai consolidata prassi costituzionale di questi anni dimostra che il Parlamento ha fatto largo uso della delega al Governo per decreti legislativi, soprattutto quando ci si è trovati di fronte a problemi di larga estensione, che implicano un'ampia regolamentazione sul terreno tecnico, problemi che in maniera certamente meno felice potrebbero essere discussi dal Parlamento e che assorbirebbero comunque un tale tempo della attività parlamentare, da non consentirci di assolvere ai nostri compiti fondamentali.

Quindi che questo strumento della delega possa essere esercitato, anche in questo caso, come in tanti altri (non sta a me evidentemente fare un richiamo a situazioni passate di larghissimo rilievo, certamente molto e molto più importanti di quella della quale qui si tratta), è più che sicuro e di conseguenza, sotto questo profilo, l'argomento dell'onorevole Assennato non regge.

Ma l'onorevole Assennato ha detto anche che si violerebbe l'articolo 76 perché non si adempie alle condizioni che esso pone alle leggi di delega. Anche sotto questo riflesso, l'argomento non è valido. L'articolo 76 pone tre prescrizioni per i decreti legislativi: la prescrizione di un termine (e qui il termine è stabilito in un anno); la prescrizione di un oggetto definito (e qui l'oggetto è determinato in maniera precisa nel primo comma, dove si parla di « decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di consorzi di bonifica »: se questo non è un « oggetto definito », vorrei sapere che cosa si intenda con questa espressione); la prescrizione infine, quella sulla quale maggiormente si sono appuntate le critiche dell'onorevole Assennato, di dover indicare « principi e criteri direttivi », che siano inseriti nella legge di delega, proprio per escludere il malvezzo che in precedenza, nel vigore dello statuto albertino,

varie volte si era lamentato, e con perfetta ragione, della delega in bianco, cioè della delega senza alcun criterio direttivo. Sarebbe certamente incostituzionale questo articolo 31 se esso non recasse se non la mera prescrizione che il Governo entro un anno è autorizzato a modificare la legge in materia di consorzi di bonifica. Sarebbe, in questo caso, una delega in bianco, sarebbe una delega illegittima; siamo perfettamente d'accordo.

Ma qui i principi ed i criteri direttivi vi sono, ed io penso che l'onorevole Assennato non vorrà credere che nasca un dubbio di incostituzionalità per il fatto che nel testo si dica « principi e criteri » anziché « principi e criteri direttivi ». Per altro, mi permetterei di suggerire al presidente della Commissione che dopo la parola « criteri » si aggiunga la parola « direttivi »: è perfettamente insignificante questa aggiunta, ma se si vuol dire anche « direttivi », niente di male, perché in questo modo si riproduce il testo costituzionale. Comunque, vi sia o non vi sia tale parola, la cosa resta tale e quale.

L'importante è vedere se vi siano concreti principi e criteri direttivi. E a me sembra, senza entrare in particolari che porterebbero troppo in lungo questo mio intervento, che quanto si dice alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31 valga precisamente ad individuare una serie di idonei criteri direttivi che vengono a circoscrivere la potestà discrezionale del Governo e ad escludere nella maniera più assoluta che si tratti di una delega in bianco.

Che poi i criteri direttivi siano più o meno numerosi, questo non è più motivo di costituzionalità: la costituzionalità, qui, non ha niente a che fare. I criteri direttivi più numerosi, più estesi o meno estesi, dipendono da una pura e semplice valutazione di opportunità, di opportunità politica, ed è cosa che involge esclusivamente il rapporto fiduciario che lega la maggioranza, che dà la delega, al Governo, che la riceve. È evidente che quando vi è una opposizione — e tanto più una opposizione accanita come quella che in questo settore si è rivelata, e non soltanto oggi, nei riguardi dell'indirizzo politico che segue il Governo — non è a questa opposizione, non è alla vostra parte politica, onorevole Assennato, che il Governo può chiedere una fiducia, che voi non gli volete dare; ed è evidente che voi non gliela darete. Su questo punto, come su tanti altri, voi siete contrari ed è logico che lo siate. Ma questa è una valutazione di carattere politico, non può essere una valutazione di carattere giuridico. La delega viene data al Governo dalla sua maggio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ranza; e questa maggioranza gli conferisce la delega con quei limiti e con quella formulazione secondo cui ritiene di doverla dare e con la fissazione dei criteri direttivi, che ritiene opportuni. Questi criteri direttivi indubbiamente sono idonei a circoscrivere i poteri del Governo e sono sufficienti per poter dire che la costituzionalità vi è.

E non dica, onorevole Assennato — ma il discorso mi porterebbe troppo lontano — che qui si elude completamente ogni scelta politica, perché la scelta politica viene posta solo sulle spalle del Governo; basta infatti leggere la lettera *c*) cui ella ha fatto particolare riferimento, per rendersi conto che quando si parla, in una riforma del sistema elettorale dei consorzi, di una volontà di realizzare una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, evidentemente con questa formula si attua una scelta politica: le modalità attraverso cui realizzare questa scelta sono affidate al Governo ed è per questo che gli si dà la delega.

Onorevoli colleghi, ritengo quindi che si debba escludere nella maniera più assoluta che con questa delega si ponga in essere uno strumento di evasione e di inganno nei confronti della sovranità popolare; si applica invece quello che è un portato legittimo della esistenza di un Parlamento e di un Governo, nonché della inclusione nella Costituzione dell'articolo 76.

Se poi, come mi auguro, verrà accolto l'emendamento proposto dai colleghi De Vita, Orlandi e Macrelli, che propone l'istituzione di una Commissione parlamentare (sulla base di una esperienza che è già stata felicemente condotta per tutta una serie di altre leggi, di cui anch'io ho avuto la possibilità di sperimentare personalmente l'opportunità), Commissione alla quale il Governo sia tenuto a sottoporre per il parere i testi che intende emanare a titolo di decreti legislativi sulla base della delega, verrà ad essere realizzato un ossequio anche più pieno ed aperto alla volontà del Parlamento, e andremo addirittura al di là di quello che la Costituzione esige. La Costituzione qui, dunque, la osserviamo, e facciamo anche più di quello che essa prescrive. Non penso si possa andare oltre. (*Applausi al centro*).

CATTANI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, se il collega Lucifredi ha trovato logico che una opposizione voti contro la delega per ragioni di sfiducia politica e se l'ono-

revole Orlandi ammette che egli stesso non si fida di una cambiale in bianco al Governo, mi sembra che già in queste due affermazioni sia la ragione esplicita per cui l'opposizione, e in questo caso il partito socialista, siano indotti a votare contro la delega in una materia poi così delicata come quella dei consorzi di bonifica e degli enti di riforma.

Posso consentire che alcuni riferimenti alla partecipazione, al ruolo che devono esercitare nei consorzi di bonifica i contadini ed i piccoli proprietari possano indurre ad ammettere che il Governo tenta uno sforzo nel senso di una maggiore democratizzazione di questi istituti. Tuttavia ci sembra insufficiente dire alla lettera *b*) « assistere e facilitare la iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina », quando sappiamo bene in quali mani i consorzi di bonifica sono, come sono stati creati, qual è stata la loro origine, la loro storia, quale il comportamento attuale e quindi quanto poco riguardo si abbia in quelle organizzazioni per l'iniziativa privata dei contadini e dei piccoli proprietari.

Né credo che la riforma del sistema elettivo dei consorzi con una anche più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari possa essere un fatto tale da mutare la sostanza conservativa che essi oggi hanno. Ciò poi è tanto più importante nel momento in cui ai consorzi di bonifica si vogliono attribuire nuove funzioni. Se ai consorzi di bonifica si lasciasse, secondo quello che è già stato ampiamente citato di un noto discorso di Pagani, cioè appunto di terminare la bonifica e nient'altro che questo (e ritengo che già sarebbe troppo), allora anche una sia pur flebile e timida riforma del sistema dei consorzi agrari potrebbe essere accettata come un accenno al miglioramento; ma quando, ripeto, si allarga invece la funzione di questi consorzi e si dà loro in pratica mansioni di organi di attuazione del « piano verde » alla base dell'agricoltura italiana, organi addirittura di incentivazione e di creazione di cooperative, e di cooperative dell'importanza che possono assumere oggi le cooperative di secondo e terzo grado (le cooperative per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti), è chiaro che noi in questo caso andiamo a rafforzare degli istituti, degli enti che non sono stati creati a questo scopo, anche se vi sarà una certa quale maggiore rappresentanza dei piccoli contadini.

Se invece di sopprimere l'articolo si dovesse sopprimere l'espressione « i consorzi di bonifica », oggi voterei volentieri due volte a favore dell'emendamento soppressivo, per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ché questa sarebbe veramente la sola seria e reale soluzione di un grosso problema del nostro paese.

Ritengo che i consorzi di bonifica siano oggi una remora allo sviluppo democratico dell'agricoltura italiana, allo sviluppo politico, economico e sociale dell'agricoltura italiana. Ecco quindi perché noi voteremo contro non soltanto per il principio per cui non si può delegare al Governo, ma per la sostanza dell'articolo ed anche per la implicazione politica che esso presenta.

Comprendo assai bene che il Governo non possa procedere diversamente, perché se il problema fosse portato davanti al Parlamento ciò comporterebbe una discussione di carattere politico assai ampia sulla quale non tutte le forze attualmente convergenti a sostenere questo Governo sarebbero concordi; ed in effetti non lo sono su questo piano. Ma proprio per la delicatezza della materia credo che il Governo non abbia il diritto di sfuggire, né per quanto riguarda i consorzi di bonifica né per quanto riguarda gli enti di riforma, ad un dibattito politico approfondito. Bisogna vedere cioè se si vuol fare veramente una politica di riforma dei consorzi, se si vuol dare veramente agli enti di riforma un nuovo e più vasto ruolo di enti riformatori dell'agricoltura del nostro paese. Bisogna allora con coerenza cercare le formule, le convergenze, le forze con cui questa politica possa essere attuata conseguentemente e coerentemente e non ricorrere perciò ai sotterfugi della delega.

Se la proposta di soppressione sarà respinta, voteremo a favore dell'emendamento Orlandi-De Vita, anche se è chiaro che si tratta di un espediente. Un organo consultivo composto di parlamentari (deputati e senatori) può certo esercitare un certo controllo sul Governo. Ma se bastasse questo a togliere il vizio che la delega ha, potremmo veramente andarcene tutti a casa. Infatti per ogni caso di delega o per ogni decreto basterebbe che il Governo fosse accompagnato da otto o dieci luminari del Parlamento (deputati e senatori) e tutti gli altri componenti le Assemblee legislative potrebbero tranquillamente accudire ad altre mansioni. Quindi è chiaro che si tratta di un espediente. Tuttavia, se la soppressione non si avrà e se la delega passerà, è comunque un minimo che si chiede e in questo senso possiamo appoggiarlo.

Ecco quindi la nostra posizione circa le deleghe: per ora, per quanto riguarda l'articolo 34, per i consorzi di bonifica. Voteremo, ripeto, contro la delega al Governo e, successivamente, se la soppressione non sarà ap-

provata, voteremo a favore dell'emendamento De Vita.

TRUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Ai motivi costituzionali sui quali ha risposto l'onorevole Lucifredi desidero aggiungere qualche considerazione sulla sostanza dell'articolo che stiamo per votare.

Chi abbia dimestichezza con i problemi dell'agricoltura sa che non si può fare di ogni erba un fascio e giudicare i consorzi di bonifica come istituti che non abbiano dato buona prova nel nostro paese. Non è per niente vero quello che ha affermato l'onorevole Cattani, perché vi sono in Italia delle valli — ad esempio la valle padana — che sono state bonificate in gran parte grazie all'opera dei bonificatori costituiti in consorzio. Quindi anche se in altre parti vi sono delle lacune, non v'è dubbio che bisogna dare atto che i consorzi di bonifica hanno realizzato opere insigni dinanzi alle quali ogni critica è ingiustificata.

Tuttavia, è un'esigenza largamente segnalata e sentita che i consorzi di bonifica siano adeguati alle nuove realtà che ogni giorno sorgono per la nostra agricoltura. Questo vuole appunto l'articolo che abbiamo dinanzi. Non credo che il Ministero dell'agricoltura abbia inteso affrontare problemi di riforme di fondo, ma ritengo abbia inteso di chiedere — in occasione d'un piano che riguarda tutto il divenire dell'agricoltura — che anche questi strumenti che operano in agricoltura siano adeguati a tali nuove realtà.

Basta leggere le lettere dell'articolo che sintetizzano gli scopi per i quali si chiede la delega per convincersi che questi scopi sono effettivamente utili. E non solo sono utili, ma sono stati sollecitati da tutte le parti. Gli stessi colleghi dell'opposizione, che testè hanno parlato contro l'articolo proponendone la soppressione, in fin dei conti hanno denunciato alcuni inconvenienti che trovano riscontro proprio in questi scopi e mansioni che si delegano al ministro.

Dice, per esempio, la lettera a): « semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica ». Mi pare che questo sia molto ben precisato e delineato nelle sue finalità ed utilità. Capita qualche volta che, per interesse particolare di qualcuno, si ritardi l'opera del consorzio di bonifica che è d'interesse generale. Ed ecco che cosa chiede il Ministero: intervenire là dove l'interesse generale sovrasti l'interesse particolare, per rendere più rapide e più agevoli le procedure che sono regolate,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

direi, in modo in parte sufficiente dall'attuale legislazione.

La lettera *b*) (« assistere e facilitare l'iniziativa privata », ecc), dimostra l'utilità dell'intervento del Ministero. In questo senso i consorzi di bonifica possono veramente compiere opera di affiancamento a favore delle aziende più modeste.

La lettera *c*) riguarda una maggiore democratizzazione interna dei consorzi di bonifica. Tutte le parti politiche hanno chiesto che si faccia qualche cosa al riguardo. Ora, delegare al ministro dell'agricoltura la possibilità di dare un maggior peso all'azienda familiare nell'interno dei consorzi di bonifica mi pare che sia un'ottima cosa e risponda alle esigenze moderne, che sono soprattutto quelle di assicurare una maggiore vitalità alle aziende contadine.

La lettera *d*) riguarda altri compiti ugualmente utili.

Esaminando così la sostanza dell'articolo 31 ci si accorge dell'utilità degli scopi da esso posti. Gli interventi che il Ministero dell'agricoltura desidera ottenere dal Parlamento gli sono stati di certo ripetutamente sollecitati.

Mi pare così di aver riassunto i motivi sostanziali per i quali la Camera può tranquillamente votare la delega al Governo nelle dimensioni e per le finalità per le quali essa è richiesta. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Assennato che, sebbene non esista nel regolamento del Senato una norma come quella di cui al secondo comma dell'articolo 133 del regolamento della Camera, il 16 febbraio 1960 il Senato sospese l'esame della proposta di legge Spezzano sui consorzi di bonifica in attesa del « piano verde ». Non sussiste, pertanto, la preoccupazione che non sia rispettata la precitata norma dell'articolo 133.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. I consorzi di bonifica sono uno strumento di applicazione della legislazione sulla bonifica e quindi di miglioramento delle strutture della nostra agricoltura. Essi hanno operato bene, specie in alcune zone d'Italia; tuttavia è necessario un ammodernamento della loro struttura e delle loro funzioni.

Per quanto riguarda la questione di carattere costituzionale, mi rimetto all'autorità del presidente della Commissione affari costituzionali, che credo abbia dissipato ogni perplessità.

Indubbiamente i consorzi di bonifica hanno bisogno di una più moderna disciplina,

come è da tutti riconosciuto; si tratta di vedere se questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso la delega o il normale *iter* legislativo. Ragioni soprattutto pratiche ci fanno propendere per la prima soluzione.

Attraverso il « piano verde » lo Stato compirà un importante sforzo per migliorare la nostra agricoltura; strumento fondamentale di questo processo sono i consorzi di bonifica ai quali, con espressa disposizione, abbiamo ieri attribuito anche nuovi compiti, sia pure attraverso la resistenza di una parte della Camera. La complessità dell'argomento e il suo carattere tecnico rendono preferibile in questa materia una delega, che naturalmente deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Costituzione ed essere basata sulla determinazione di chiari principi direttivi, come stabilito dall'articolo 76 della Costituzione: criteri indicati appunto nell'articolo 31.

Viene innanzitutto stabilito che la delega ha lo scopo di semplificare la procedura in materia di bonifica, così da consentire ai consorzi di assolvere nel modo migliore e più rapido possibile ai loro compiti.

MICELI, Relatore di minoranza. Questo obiettivo deve essere raggiunto soprattutto espropriando i proprietari inadempienti e non danneggiando le aziende contadine.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Le sanzioni a carico dei proprietari inadempienti sono già previste dall'attuale legislazione e non hanno a che fare con la delega.

L'articolo 31 dà inoltre, alla lettera *b*), un'altra direttiva, in parte nuova, quella di « assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonché realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economica agraria ». Questa direttiva risponde al più ampio respiro che, attraverso questa legge, ci proponiamo di dare alla nostra agricoltura.

Il terzo criterio cui, nella delega, il Governo è tenuto ad attenersi, riveste indubbiamente notevole importanza, in quanto si riferisce alla rappresentanza degli interessati negli organismi direttivi dei consorzi.

Da tempo si parla di riforma del sistema elettivo dei consorzi e si sollecita una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, siano essi (come risulta dall'emendamento Orlandi) singoli od associati. Noi abbiamo fiducia che il Governo saprà tradurre questa direttiva in una formula che soddisfi soprattutto le categorie che ci stanno più a cuore, quelle dei piccoli proprietari,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

contemperando i loro interessi con le esigenze della bonifica.

L'ultimo punto dei criteri direttivi della delega riguarda i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica. In più casi si è prospettato in questi anni il problema delle possibilità di intervento della pubblica amministrazione nei confronti dei consorzi; tenuto conto di questa esperienza, si autorizza il Governo a meglio disciplinare la materia, che indubbiamente riveste notevole urgenza.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Da tre anni una nostra proposta a questo riguardo giace dinanzi al Parlamento!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ciò dimostra appunto quali difficoltà incontri, in sede parlamentare, la riforma della legislazione sui consorzi di bonifica. Proprio sulla base di questa esperienza abbiamo ritenuto opportuno delegare il Governo ad emanare entro un anno questo provvedimento.

Per le ragioni esposte e tenuto soprattutto conto del carattere tecnico della materia, ritengo preferibile accordare la delega al Governo. Si tratta di un accordo di fiducia che intercorre fra maggioranza e Governo: chi condivide questa fiducia voterà a favore, chi non la condivide voterà contro. (*Proteste del relatore di minoranza, Miceli*).

Debbo ora pronunziarmi sugli emendamenti. Non accetto l'emendamento Daniele. Non accetto l'emendamento Assennato. L'emendamento Miceli pone una questione grossa, quella di estendere la delega ai consorzi di miglioramento fondiario. Ora, io osservo che i consorzi di bonifica hanno una personalità giuridica diversa da quella dei consorzi di miglioramento fondiario che prevalentemente sono persone giuridiche di diritto privato. Data la diversa configurazione giuridica e pertanto la differenza di interessi che contraddistinguono i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, ritengo che, almeno per il momento, non sia il caso di estendere la delega ai consorzi di miglioramento fondiario. Inoltre, l'onorevole Miceli con la sua proposta viene a smentire quello che ha detto l'onorevole Assennato, perché l'onorevole Miceli è appunto disposto a dare la delega anche ai consorzi di miglioramento fondiario. Noi siamo più prudenti per il momento e la diamo soltanto per i consorzi di bonifica. Vedremo poi quello che potrà verificarsi per i consorzi di miglioramento fondiario. Non accetto la sostituzione della lettera c) proposta dall'onorevole Assennato. A me sembra che la formula proposta dalla Com-

missione venga bene incontro all'esigenza di dare un'adeguata rappresentanza.

Accetto l'emendamento Orlandi alla lettera c) che propone di aggiungere in fine le parole: « singoli o associati ». Non accetto l'emendamento Magno circa la partecipazione nei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di rappresentanze dei comuni e delle province, in quanto i consorzi di bonifica sono enti che devono operare per migliorare le terre e quindi per la loro funzione ad essi debbono partecipare solo quelli che hanno la proprietà della terra e non enti estranei a questi; salvo, naturalmente, la vigilanza governativa.

Accetto, invece, l'emendamento De Vita che propone l'istituzione di una Commissione parlamentare, proposta che del resto è stata accolta anche dall'onorevole Lucifredi. Infine a me sembra, aderendo all'osservazione dell'onorevole Assennato, che nella lettera a), dove si dice: « semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria » al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica si possono ripetere le parole « e di trasformazione fondiaria ». Così si può dire, nell'alinea precedente, « principi e criteri direttivi ».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento De Vita-Orlandi, ritengo che, per poter meglio rispettare la rappresentanza costituzionale dei gruppi politici, la Commissione dovrebbe essere composta di 15 senatori e 15 deputati.

ORLANDI. Concordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Posso tranquillamente associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Germani, relatore per la maggioranza. Devo far presente agli onorevoli colleghi che già nel mio discorso conclusivo di questo dibattito ho dichiarato che queste deleghe avevano una natura strettamente strumentale ed organizzativa e che non avrei mai immaginato che per l'avvenire vadano oltre certi limiti, convinto come sono che le strutture di questi istituti devono essere modificate con apposite leggi.

Se si va ad analizzare, poi, la vera natura di questa delega, dove si parla di semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, di assistere e facilitare l'iniziativa privata, specie per quanto riguarda quella contadina, di assicurare con la riforma del sistema elettivo dei consorzi una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari e di determi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

nare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, si vede bene come di fatto questa delega presenti un limite ristrettissimo e non tenda che a sancire ed a ampliare in qualche modo alcune norme che già in sede amministrativa sono largamente rappresentate nell'atto stesso in cui si viene a chiedere la delega.

Mi sembra poi che le considerazioni svolte dall'onorevole Lucifredi per quanto riguarda l'aspetto costituzionale siano tali da tranquillizzare completamente il ministro che di questo in modo particolare si occupa. Così pure le considerazioni fatte dall'onorevole Truzzi circa la validità della delega ai fini pratici mi sembra siano degne di nota.

Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore per la maggioranza e dall'onorevole Presidente della Camera sugli altri emendamenti. Non accetto gli emendamenti Daniele ed Assennato; l'emendamento Miceli, per le considerazioni di merito fatte dal relatore; i due emendamenti Magno. Accetto i due emendamenti De Vita-Orlandi, con la precisazione fatta dall'onorevole Presidente della Camera, che ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Assennato, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ASSENNATO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento (Assennato-Daniele) soppressivo dell'articolo 31 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Magno, Monasterio, Nanni, Roffi, Busetto, Spallone, Pellegrino, Bartesaghi, Grilli Giovanni, Mazzoni, De Grada, Re Giuseppina, Montanari Silvano, Miceli, Ferrari Francesco, Cinciari Rodano Maria Lisa, Sannicolò, Minella Molinari Angiola, Carrassi e Villa Giovanni Oreste.

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	154
Voti contrari	192

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Biaggi Nullo
Agosta	Bianchi Fortunato
Alba	Bianco
Alberganti	Biasutti
Albertini	Bigi
Alessandrini	Bima
Alicata	Bisantis
Amadeo Aldo	Boidi
Amatucci	Bolla
Amendola Pietro	Bonomi
Amiconi	Borellini Gina
Amodio	Borin
Anderlini	Breganze
Andò	Brighenti
Andreotti	Brusasca
Angelini Giuseppe	Bucciarelli Ducci
Angelini Ludovico	Bufardeci
Angelino Paolo	Buffone
Angelucci	Busetto
Antoniozzi	Buttè
Arenella	Buzzetti Primo
Armani	Buzzi
Armosino	Caiazza
Assennato	Calabrò
Avolio	Calamo
Azimonti	Calasso
Babbi	Calvaresi
Baccelli	Canestrari
Badaloni Maria	Caponi
Baldelli	Cappugi
Baldi Carlo	Caprara
Barbaccia	Caradonna
Barbi Paolo	Carra
Bardini	Carrassi
Baroni	Casati
Barontini	Cassiani
Bartesaghi	Castelli
Bartole	Castellucci
Basile	Cattani
Beccastrini Ezio	Cengarle
Belotti	Ceravolo Mario
Beltrame	Cerreti Alfonso
Berry	Cerreti Giulio
Bertè	Cervone
Biaggi Francantonio	Chiatante

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Cianca	Fracassi	Marchesi	Rapelli
Cinciari Rodano Maria Lisa	Francavilla	Marconi	Raucci
Clocchiatti	Franceschini	Mariani	Ravagnan
Cocco Maria	Franco Raffaele	Mariconda	Re Giuseppina
Colasanto	Franzo Renzo	Marotta Michele	Reale Giuseppe
Colleoni	Fusaro	Marotta Vincenzo	Repossi
Colleselli	Gagliardi	Martina Michele	Restivo
Colombi Arturo Raffaello	Galli	Mattarella Bernardo	Riccio
Colombo Emilio	Gatto Eugenio	Mattarelli Gino	Ripamonti
Compagnoni	Gaudioso	Matteotti Gian Carlo	Rivera
Concas	Gerbino	Mazza	Rocchetti
Conci Elisabetta	Germani	Mazzoni	Roffi
Conte	Ghislandi	Menchinelli	Romagnoli
Corona Giacomo	Giglia	Merenda	Romanato
Cossiga	Gioia	Messinetti	Romano Bartolomeo
Cotellessa	Giolitti	Miceli	Romeo
Curti Aurelio	Giorgi	Micheli	Romualdi
Dal Canton Maria Pia	Gitti	Migliori	Roselli
Dal Falco	Gomez D'Ayala	Minella Molinari Angiola	Rossi Maria Maddalena
D'Ambrosio	Gorreri Dante	Misasi Riccardo	Rossi Paolo Mario
Dami	Gorrieri Ermanno	Monasterio	Rumor
Dante	Gotelli Angela	Montanari Otello	Russo Carlo
D'Arezzo	Greppi	Montanari Silvano	Russo Salvatore
De Capua	Grezzi	Monte	Russo Spena Raffaello
De' Cocci	Grifone	Montini	Salutari
De Grada	Grilli Giovanni	Nanni Rino	Salmartino
Del Bo	Guerrieri Filippo	Nannuzzi	Sannicolò
De Leonardis	Gui	Napolitano Francesco	Santarelli Enzo
De Maria	Gullo	Napolitano Giorgio	Santarelli Ezio
De Marsanich	Ingrao	Natali Lorenzo	Santi
De Martino Carmine	Invernizzi	Natoli Aldo	Sarti
De Marzi Fernando	Iotti Leonilde	Natta	Savio Emanuela
De Marzio Ernesto	Iozzelli	Negroni	Scalfaro
De Michieli Vitturi	Isgrò	Nicoletto	Scarlato
De Pasquale	Jervolino Maria	Novella	Scarongella
Diaz Laura	Kuntze	Nucci	Scarpa
Di Benedetto	Laconi	Orlandi	Schiavon
Di Giannantonio	Lajolo	Pajetta Gian Carlo	Schiratti
Di Leo	La Penna	Pajetta Giuliano	Sciolis
Di Nardo	Larussa	Paolucci	Sciorilli Borrelli
Di Paolantonio	Lattanzio	Patrini Narciso	Sedati
D'Onofrio	Leone Raffaele	Pavan	Seroni
Elkan	Liberatore	Pellegrino	Servello
Ermini	Li Causi	Pennacchini	Sforza
Faletra	Limoni	Perdonà	Silvestri
Fanelli	Lizzadri	Petrucci	Simonacci
Ferrara	Lombardi Giovanni	Pezzino	Sinesio
Ferrari Francesco	Lombardi Ruggero	Piccoli	Sodano
Ferrari Giovanni	Longo	Pintus	Soliano
Ferrarotti	Longoni	Pirastu	Sorgi
Ferri	Lucchesi	Pitzalis	Spadazzi
Fiumanò	Lucifredi	Prearo	Spallone
Foa	Luzzatto	Pucci Anselmo	Speciale
Foderaro	Magnani	Pucci Ernesto	Sponziello
Forlani	Magno Michele	Quintieri	Sullo
Fornale	Magri	Raffaelli	Sulotto
	Mannironi	Rampa	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Tantalo	Valiante
Targetti	Valsecchi
Terragni	Venegoni
Terranova	Veronesi
Titomanlio Vittoria	Vestri
Togliatti	Vetrone
Togni Giulio Bruno	Vicentini
Tognoni	Vidali
Tonetti	Villa Giovanni Oreste
Toros	Villa Ruggero
Tozzi Condivi	Vincelli
Trebbi	Viviani Luciana
Troisi	Volpe
Truzzi	Zoboli
Turnaturi	Zugno
Vacchetta	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Aimi	Lucifero
Alliata di Montereale	Macrelli
Battistini Giulio	Malfatti
Bersani	Marenghi
Bettiol	Martinelli
Bianchi Gerardo	Martino Gaetano
Bontade Margherita	Merlin Angelina
Carcattera	Pedini
Colombo Vittorino	Pino
De Meo	Polano
Durand de la Penne	Rubinacci
Frunzio	Sabatini
Graziosi	Sangalli
Guerrieri Emanuele	Scarascia
La Pira	Zanibelli

(concesso nella seduta odierna):

Origlia

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La VIII Commissione (Istruzione) nella riunione di stamane in sede legislativa ha approvato la seguente proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Modifiche ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-1960 » (2752), *con modificazioni e con il titolo:* « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ai diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli ».

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge approvati da quella V Commissione:

« Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del fondo per la attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività » (2885);

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (2886).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Carcattera ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge: « Corresponsione di un contributo a privati per la costruzione e l'ammodernamento di carri ferroviari » (2804); la quale, pertanto, è stata cancellata dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI, Relatore di minoranza. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, insiste sui suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Magno, diretto a sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) assicurare negli organi di amministrazione e di controllo la giusta e democratica partecipazione dei piccoli proprietari consorziati, a mezzo del voto *pro capite*, diretto e segreto, della istituzione di seggi elettorali in tutti i centri abitati del comprensorio di bonifica, della rappresentanza proporzionale in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, delle varie liste di candidati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi, accettato dalla Commissione e dal Go-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

verno, diretto ad aggiungere alla lettera c), in fine, le parole: « singoli o associati ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Magno, diretto ad aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

« (...) integrare il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio con la partecipazione di adeguate rappresentanze dei comuni e delle province del comprensorio, nonché dei lavoratori agricoli e dei coltivatori non proprietari ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento De Vita-Orlandi, aggiuntivo all'ultimo comma, così modificato:

« Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

(*E approvato*).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 31 risulta così formulato:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:

a) semplificare la procedura in materia al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;

b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonché realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;

c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari singoli o associati;

d) determinare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresen-

tanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 e dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841.

I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:

1°) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;

2°) assistendo e coadiuvando le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

3°) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;

4°) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

5°) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;

6°) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.

I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando debbano agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al presente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del ministro dell'agricoltura, di concerto con il ministro per il tesoro.

I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE. Rinuncio a svolgerlo e lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio, Anselmo Pucci, Assennato, Cavazzini, Ludovico Angelini, Tognoni, Pietro Amendola, Bianco e Amiconi hanno proposto di sopprimere l'articolo.

Gli onorevoli Monasterio, Magno, Tognoni, Francavilla, Raffaelli, Calasso, Roffi, Grezzi, Gomez D'Ayala, Messinetti e Giorgi hanno, altresì, proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I decreti dovranno consentire agli enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, anche al di fuori degli attuali territori di competenza e particolarmente a favore dell'impresa coltivatrice, lo svolgimento di attività dirette alla assistenza tecnica ed alla valorizzazione economico-agricola, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

L'onorevole Monasterio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MONASTERIO. Desidero anzitutto precisare che con la presentazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 32 io ed i colleghi della mia parte non abbiamo inteso negare la necessità del riesame e del riordina-

mento dei compiti e dei servizi degli enti di riforma, oltre che delle loro strutture.

Non solo noi siamo convinti che esista questa esigenza, ma consideriamo la questione di così grande rilevanza da non potere essere affrontata dal Governo con una legge delegata. E ciò anche a volere prescindere dalle considerazioni fatte dal collega onorevole Assennato a proposito dei consorzi di bonifica; considerazione che valgono anche per gli enti di riforma e che condivido pienamente.

Non si può evidentemente decidere del riordinamento e dell'avvenire degli enti di riforma senza che il Parlamento sia chiamato a fare un ampio esame dell'opera di riforma, dei risultati positivi che essa ha prodotto e delle sue deficienze; senza che venga fatto un bilancio serio ed attento del modo in cui sono state applicate le vigenti leggi di avvio alla riforma agraria.

Come è facile giudicare, si tratta di un problema di fondo, che investe uno dei cardini della politica agraria dei governi che si sono succeduti in questo ultimo decennio ed implica questioni essenziali di indirizzo e di prospettiva, che vanno ben oltre i limiti delle regioni, pur numerose ed estese, nelle quali hanno trovato applicazione le prime misure di riforma.

E del resto, sia il Governo sia la maggioranza governativa hanno, almeno in parte, mostrato di rendersi conto della fondatezza di questo nostro assunto quando, in Commissione, di fronte ad un nostro emendamento, hanno ritenuto di dovere modificare e il primo testo del disegno governativo ed il nuovo testo proposto dai colleghi Franco e Pavan, limitando la delega al riordinamento dei servizi degli enti. Ella convenne, infatti, signor ministro, e voi conveniste, colleghi della maggioranza, che della modifica delle strutture degli enti di riforma dovesse necessariamente essere investito, con apposita proposta di legge, il Parlamento. Ma questo vostro parziale rinsavimento, diciamo, serve soprattutto a mettere in luce la contraddittorietà della vostra posizione, giacché non vi è chi non veda come i due problemi, quello del riordinamento dei servizi degli enti, cioè dei loro compiti e delle loro funzioni, e quello della modifica della loro struttura (vale a dire degli organi di amministrazione), sono indissolubilmente legati ed inseparabili.

Non si può evidentemente lasciare al Governo il compito di riordinare i servizi degli enti per poi chiamare il Parlamento a decidere della loro struttura. Vi è, poi, un'altra contraddizione del Governo e della maggio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ranza su cui reputo necessario richiamare l'attenzione della Camera. Tutte le volte che noi abbiamo sollevato, nel corso di questa discussione, questioni di fondo, quali quelle che concernono gli attuali rapporti contrattuali, gli obblighi di miglioria, ecc., voi del governo e della maggioranza ci avete risposto che problemi di tale portata esulavano dai limiti degli scopi che si propone il disegno di legge in discussione; dovevano perciò essere affrontati con iniziative e dibattiti appositi. Problemi della rilevanza che rivestono quelli dei consorzi di bonifica, degli enti e dell'opera di riforma possono invece, secondo voi, trovare una soluzione con un'affrettata delega al Governo, dopo una rapida e marginale discussione. Ma la contraddizione è solo formale ed apparente.

La delega che voi ci avete chiesto per il riordinamento dei consorzi di bonifica e degli enti di riforma fa parte di un vostro disegno politico che con testarda coerenza trova nel « piano verde » una eloquente consacrazione. Voi non avete chiesto la delega alla Camera per riordinare gli enti di riforma, nel senso di modificarli, alla luce delle esperienze del passato decennio, e metterli in grado di assolvere meglio i compiti per i quali furono istituiti, ma per svuotarli delle funzioni istituzionali e trasformarli in organismi tali non solo da dissipare le ultime apprensioni della grande proprietà e della grande impresa agrarie, ma da servirne gli scoperti piani di controriforma. E, del resto, non è un mistero per nessuno, signor ministro, il suo intendimento di mutarne persino il nome in « enti di sviluppo agricolo » perché neppure nelle parole resti traccia di riforma.

Né, credo, possiate, signori della maggioranza, invocare a vostro alibi l'aver accettato in Commissione il nostro emendamento inteso a riaffermare nell'articolo in discussione i compiti istituzionali degli enti, giacché è apparsa chiara, soprattutto nelle dichiarazioni rese allora dal ministro, la preoccupazione di non introdurre nella legislazione vigente, con l'omissione di quel richiamo, elementi di confusione gravidi di fastidiose conseguenze.

E questa vostra sollecitudine a privare gli enti di ogni funzione che possa riuscire sgradita a quelle classi che oggi vi tengono nella stretta e vi dettano la vostra politica agraria è senza dubbio cresciuta nei mesi che sono seguiti alla prima stesura del disegno di legge.

Nessuno, infatti — né il relatore né il ministro — ci ha mai spiegato i motivi per i quali la primitiva formulazione governativa della parte del vecchio articolo 31 concernente gli

enti di riforma è stata sostituita con il testo proposto dai colleghi Franzo e Pavan.

Il mistero si dissipa come per incanto solo che si mettano a confronto l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, istitutiva dell'Opera di valorizzazione della Sila, a cui il primitivo testo governativo si richiama per precisare i compiti da affidare agli enti di riforma, con l'attuale testo.

Si rilevi con quale cura i colleghi Franzo e Pavan hanno escluso il contenuto delle lettere *a*), *b*) e *c*). Vale la pena di leggerle.

La lettera *a*) affida all'Opera di valorizzazione della Sila il compito di « redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria » e, conseguentemente, di « proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari »: quegli obblighi a cui, con tanta ostinatezza, il Governo e la maggioranza si sono opposti nel corso di questa discussione. La lettera *b*) dispone che l'Opera provvede a « eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione ». Non credo sia eccedere in malizia ritenere che la soppressione di tale disposizione sia stata voluta per non far torto a quei grandi appaltatori « aspiranti alla concessione ». E finalmente la lettera *c*) consente all'Opera di « eseguire opere di interesse comune a più proprietà e di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione ».

Ciò vi spiega il motivo ed il senso del nostro emendamento subordinato a quello soppressivo dell'articolo 32, emendamento con il quale, in sostanza, noi proponiamo che sia ripristinata la primitiva formulazione del Governo.

Ma la conferma più eloquente delle vostre intenzioni sugli enti di riforma, del carattere sperimentale e provvisorio che verosimilmente intendete attribuire al riordinamento per il quale ci chiedete la delega, nonché delle vostre intenzioni sull'opera di riforma ci viene dall'articolo 30 del disegno di legge, che sarebbe destinato, secondo il suggestivo e, ad un tempo, derisorio titolo che gli avete assegnato, a valorizzare la proprietà contadina nei comprensori di riforma.

Vediamo un po' in che cosa consistono questi provvedimenti per la « valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma ». Essi si sintetizzano nella spesa di 54 miliardi, in tre anni (15 all'anno) per le « opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

economico-agraria », ecc., e di 9 miliardi (tre all'anno) « per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma ». In tutto, quindi, 54 miliardi.

Si rilevi, anzitutto, che mentre il piano è quinquennale, diventa misteriosamente (ma non si tratta, poi, di un mistero indecifrabile!) triennale, quando si tratta di valorizzare la proprietà contadina nei comprensori di riforma, vale a dire di consolidare e portare innanzi i risultati della riforma agraria. La gravità della limitatezza di tali stanziamenti e le conseguenze di essa emergono chiaramente se si abbiano presenti le necessità che furono prospettate dal Governo in ripetute occasioni, lo stato della bonifica e della trasformazione fondiaria nei comprensori di riforma e la difficilissima situazione in cui oggi sono gli assegnatari.

Si abbia presente, in proposito, che nella relazione governativa al cosiddetto « piano Colombo » del 1957, si osservava che per il completamento dell'opera di riforma sarebbero occorsi, in aggiunta agli stanziamenti previsti dal « piano », altri 71 miliardi, vale a dire 17 miliardi di più dello stanziamento contemplato dal disegno di legge in discussione. Ma la previsione contenuta nel « piano Colombo » era senza dubbio, volutamente o no, illusoria se è vero, come è vero, che in tutti i comprensori di riforma i lavori di trasformazione sono da circa un anno praticamente fermi per mancanza di fondi e se gli enti hanno manifestato difficoltà persino a corrispondere gli stipendi ai loro dipendenti. E, del resto, signor ministro, mi pare molto probante in proposito la risposta da lei data ad una mia interrogazione dello scorso ottobre secondo la quale il suo Ministero « aveva posto allo studio il problema del finanziamento per il corrente esercizio finanziario 1960-1961, allo scopo di mettere in condizione gli enti, nel quadro delle attuali possibilità, di continuare la propria attività ». Il che, se non vado errato, significa che alla fine dell'esercizio 1959-60 gli enti avevano esaurito, con un anticipo di tre anni rispetto alla previsione di finanziamento, i 197 miliardi e 750 milioni stanziati dal « piano Colombo » fino a tutto l'esercizio 1962-63. Se ne deduce che con i 54 miliardi che assegna agli enti di riforma il disegno di legge in discussione si coprirebbe solo in parte la spesa prevista dal « piano Colombo », per gli esercizi 1960-63, in 90 miliardi. Con essi si verrebbe, così, a sanare — e solo parzialmente — gli errori di previsione contenuti nella legge Colombo.

Alla luce di questi fatti, la « valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma » con cui si intitola pomposamente l'articolo 30, si traduce in una beffa insolente ai danni degli assegnatari dell'opera e degli enti di riforma. Tanto più insolente ed atroce apparirà questa beffa, se si abbiano presenti lo stato attuale della trasformazione fondiaria e le condizioni degli assegnatari.

Noi non intendiamo, certamente, sottovalutare quanto è stato fatto in questo scorso decennio nelle zone di riforma. Sebbene siamo convinti che sarebbe stato possibile con la spesa sostenuta fare molto di più e di meglio, e sebbene sappiamo quanta parte dell'opera di trasformazione spetti al sacrificio, non di rado veramente eroico, dei contadini, molti dei quali, per l'insufficienza o la carenza dell'intervento finanziario degli enti di riforma, si sono indebitati fino al collo. Non so quanti di voi, onorevoli colleghi, abbiano avuto modo di rendersi conto di quello che hanno saputo fare, e con quanto amore, in molte contrade delle campagne pugliesi ed altrove, i contadini, lavorando con le loro famiglie, per trarre qualche pezzo di terra coltivabile da pietraie che sarebbe parso folia redimere al lavoro e alla produzione. Se i grandi proprietari terrieri, specie nel Mezzogiorno, avessero portato per la terra e per il progresso soltanto un poco di quell'amore ed avessero saputo sacrificare una parte soltanto delle loro rendite, per investire in opere di miglioramento fondiario o di trasformazione agraria, ben altrimenti si presenterebbe oggi il quadro della nostra agricoltura e delle nostre campagne! Ma, nonostante il notevole sforzo finanziario dello Stato ed i sacrifici dei contadini, molto ancora resta da fare, anche in considerazione delle esigenze nuove che, in direzione della conversione colturale, pone l'abbandono della vecchia politica del protezionismo granario.

Posto pure che i 45 miliardi stanziati venissero realmente investiti, fino all'ultima lira, nella terra, essi costituirebbero ben poca cosa in confronto delle necessità che si pongono.

Si tenga anzitutto presente la terra in possesso degli enti, che deve essere ancora assegnata. Alla fine del 1959 (e la situazione non pare sia sostanzialmente mutata nel corso del 1960), secondo i dati apparsi sull'ultimo Annuario dell'« Inea », dei 761.953 ettari pervenuti, in varie forme, agli enti dovevano ancora esserne assegnati ettari 145.373, pari al 19 per cento, ad un quinto circa. Nella sola Sardegna sono da assegnare 43.191 ettari,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

pari al 42,8 per cento. Dopo oltre dieci anni dall'emanazione della legge stralcio, poco meno della metà delle terre devono ancora essere assegnate in Sardegna !

Accantoniamo, per ora, signor ministro, la questione della disinvoltura con la quale voi vi siete fatto e vi fate gioco della legge, la quale, nel caso in esame (articolo 20 della legge Sila), prescrive che « l'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno della avvenuta presa in possesso da parte degli enti ».

Ed occupiamoci, invece, del problema della trasformazione e della bonifica dei 145 mila e più ettari di terra da assegnare.

Con quali mezzi intendete provvedervi ? E come ha potuto, signor ministro, nella recente risposta ad una mia interrogazione, esprimere l'opinione che in questa cosiddetta « seconda fase di riforma » gli enti debbano sostanzialmente limitare i propri interventi nel settore dell'assistenza tecnica, professionale, sociale e cooperativistica, quando gli enti sono ancora ben lontani dall'avere adempiuto i loro compiti istituzionali, quelli, come precisa l'articolo 1 della legge Sila, « di provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione » ?

Voi non potete ignorare e non ignorate certamente la situazione in cui sono la gran parte degli assegnatari, molti dei quali, soverchiati dalle difficoltà, sono stati costretti ad abbandonare la terra. Secondo il citato annuario dell'« Inea » alla fine del 1959 oltre 5 mila assegnatari erano stati costretti a rinunciare alla terra. Ed il fenomeno ha assunto più vaste proporzioni, estendendosi anche al Mezzogiorno, nel corso del 1960.

Vi sono comuni del delta padano in cui oltre la metà degli assegnatari ha abbandonato il fondo. Ascoltino, onorevoli colleghi, ascolti signor ministro, come in proposito si esprime il periodico (n. 7 del settembre 1960) del sindacato nazionale dipendenti enti di riforma, aderente alla C.I.S.L., costituito e diretto da uomini di parte democristiana: « Molti di essi (degli assegnatari) vistisi non più sollecitati e confortati dal sostegno finanziario degli enti, dinanzi a situazioni di endemica indigenza, abbandonano i poderi ». Limitare come voi avete fatto a 18 miliardi all'anno e per tre anni soltanto i fondi destinati a portare innanzi l'opera di riforma equivale a scacciare dalla terra, consapevolmente, decine di migliaia di contadini assegnatari; equivale non solo a chiudere il capitolo della riforma, ma a sopprimerlo.

Così operando voi date la prova ai contadini ed al paese di avere fatta vostra la posizione assunta dagli agrari più retrivi, secondo la quale fiumi di miliardi sarebbero stati inutilmente dilapidati nelle zone di riforma.

Noi non rinneghiamo, ma riaffermiamo, le riserve ripetutamente fatte sul modo come gli enti di riforma hanno amministrato, per colpa vostra e del vostro partito, signori del Governo, i fondi loro assegnati e sul modo in cui hanno disposto, nell'interesse della vostra politica, l'applicazione delle leggi di riforma.

Ma noi abbiamo respinto e respingiamo le campagne e le posizioni reazionarie secondo le quali i miliardi spesi per la riforma sono stati soltanto sperperati e non hanno dato alcun frutto. Gli interessati detrattori dell'opera di riforma, coloro che da anni levano forsennate grida di protesta contro i miliardi investiti nelle zone di riforma, sono gli stessi che da decenni e decenni intascano migliaia e migliaia di miliardi dello Stato, usufruendo delle compiacenti leggi per la bonifica integrale e di altre leggi molto generose nei loro confronti, come dimostrano i dati qui riferiti — nel corso del dibattito — dal collega onorevole Di Paolantonio a proposito del fondo di rotazione. E del resto, come mette in evidenza l'« Inea » nel suo ultimo *Annuario*: « Nel quadro generale degli investimenti pubblici per bonifiche, miglioramenti o trasformazioni fondiari, in questi ultimi anni la riforma fondiaria ha rappresentato, in percentuale, un minimo che va dal 17 per cento nel 1956 ad un massimo del 30 per cento nel 1955 ». La presunta dilapidazione nelle zone di riforma ha, in conclusione, assorbito da meno di un quinto a meno di un terzo degli investimenti pubblici. Una parte non trascurabile della spesa sostenuta si tradurrebbe in un'autentica dilapidazione di pubblico denaro, se, come è intenzione del Governo e dei suoi sostenitori, si ponesse termine al finanziamento dell'opera di riforma con i 54 miliardi previsti dal disegno di legge in discussione. Ciò equivarrebbe infatti ad abbandonare e lasciare deperire la gran parte delle opere iniziate e da tempo sospese per mancanza di fondi.

Vi sarebbe, quindi, e per molti anni ancora, un vasto campo all'attività degli enti di riforma e dei loro tecnici in direzione della bonifica e della trasformazione fondiaria. Ma non è tutto. L'articolo 9 della legge stralcio, a proposito della disposizione concernente le cosiddette terre del « terzo residuo », della quale si sono largamente avvalsi i proprietari espropriati, prevede per i proprietari stessi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

l'obbligo di « provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni rimasti di loro proprietà ». Noi abbiamo motivo di ritenere, signor ministro ed onorevoli colleghi, che tale disposizione, nella generalità dei casi, è stata ignorata dai proprietari e dagli enti. Ecco un altro vasto campo d'iniziativa e di intervento che si offre agli enti di riforma ed ai loro tecnici.

Fin qui, quanto ancora resta da fare agli enti di riforma nell'ambito dei compiti previsti dalla legislazione vigente. Non è poco, come potete giudicare, onorevoli colleghi. Ma noi non possiamo fermarci qui. Noi vediamo la questione degli enti di riforma intimamente collegata al problema del rinnovamento e del progresso della nostra agricoltura, nel quadro dello sviluppo democratico della situazione oggi esistente nelle campagne italiane, e perciò dell'applicazione dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica che vuole la difesa e lo sviluppo della proprietà e dell'impresa contadina e prescrive l'attuazione nel nostro paese di una riforma agraria generale. È in tale prospettiva che, a nostro giudizio, deve essere collocato il problema del riordinamento strutturale e funzionale degli enti di riforma.

Noi riteniamo che agli enti di riforma, radicalmente modificati e democratizzati nella loro struttura e nei loro compiti, debba spettare ancora e per lungo tempo una funzione essenziale ed insostituibile nell'opera di riforma, nello sviluppo dell'azienda contadina e nel progresso democratico della nostra agricoltura. C'è chi falsamente ci attribuisce il proposito di volere contrapporre la piccola azienda coltivatrice diretta alla grande azienda, nella prospettiva di sviluppo dell'agricoltura nazionale.

Quando noi pensiamo al futuro stabile assetto della nostra agricoltura, noi pensiamo proprio alle attuali aziende di riforma, ad un elevato numero di piccole imprese contadine liberamente associate nelle forme che suggeriscono le diverse realtà, democraticamente dirette dai rappresentanti dei contadini e dei tecnici, in fraterna collaborazione, sostenute dall'appoggio e dall'aiuto finanziario dello Stato.

Da alcuni anni a questa parte si levano inni commossi alla produttività dagli alti seggi delle classi dominanti e dalle cattedre di quegli illustri studiosi di problemi economici ed agrari che ne fanno propri gli indirizzi. Codesti signori sembrano sdegnarsi quando noi denunciavamo la natura di classe della parola d'ordine « produttività », destinata a ce-

lare la famelica corsa a nuovi profitti di monopolio e ad ammantare i piani reazionari di rinnegamento delle riforme e dei principi innovatori e progressivi che sono a base della Costituzione repubblicana e della nuova Italia uscita dalla lotta antifascista e dal moto popolare di liberazione nazionale. Ebbene, i comprensori di riforma si offrono come un campo ideale in cui sperimentare e soddisfare l'asserita vocazione alla produttività. Si aprono ai più vasti disegni di trasformazione colturale e di bonifica, alle più ardite innovazioni nel campo della tecnica agricola, alle più moderne forme di organizzazione dell'agricoltura. Ne sono prova i risultati economici e produttivi ottenuti negli anni passati, risultati che sarebbero stati di ben maggiore rilevanza con una politica diversa da quella seguita dal Governo e dagli enti e con un più accorto (diciamo) impiego degli investimenti pubblici. Non desidero indugiarmi nella citazione di molti dati. Mi basta ricordare che, secondo la « Inea », il valore della produzione lorda vendibile nei comprensori di riforma tra il 1955 ed il 1958 è passato da 45.567 milioni a 62.711 ed il valore della produzione per ettaro da lire 89.900 a lire 115.400. Si rilevi pure che il valore della produzione zootecnica rispetto al valore della produzione complessiva è passato, tra il 1953 ed il 1958, dal 17 per cento al 36 per cento e quello delle colture erbacee è sceso dall'85 per cento al 64,4 per cento.

Purtroppo una parte soltanto di tali incrementi produttivi è andata a beneficio degli assegnatari.

Noi abbiamo precisato, se pure schematicamente, nell'emendamento presentato in Commissione, il nostro pensiero su quelle che dovrebbero essere le modifiche strutturali da apportare agli enti di riforma. Mi basterà qui farne soltanto un cenno. Noi pensiamo agli enti di riforma come ad organismi la cui attività non superi i limiti territoriali assegnati alle attuali regioni, diretti da consigli di amministrazione composti dai rappresentanti degli assegnatari e dei tecnici agricoli, eletti con votazione libera e diretta, e dai rappresentanti dei consigli regionali o provinciali interessati, posti sotto la vigilanza e la tutela dei consigli regionali competenti per territorio.

Noi confidiamo che la Camera vorrà accettare il nostro emendamento soppressivo dell'articolo in discussione. Ci ripromettiamo, comunque, con apposita iniziativa legislativa, di riproporre al più presto al Parlamento il problema e del riordinamento complessivo de-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

gli enti e dell'adeguato finanziamento della opera di riforma.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, le posizioni che, in Commissione e qui, voi del Governo e della maggioranza governativa avete assunto nei confronti della piccola proprietà e della piccola impresa coltivatrice e dei problemi della riforma agraria offrono forse le prove più eloquenti delle finalità che intende perseguire il presunto « piano verde ». Come già altri colleghi hanno affermato, il vostro disegno non è tanto diretto a consolidare le attuali strutture delle campagne e gli attuali rapporti di proprietà quanto a modificare le une e gli altri nel senso della liquidazione di una parte assai larga delle proprietà e delle imprese coltivatrici e della estensione dell'impresa capitalistica, individuale, o associata in quelle forme di cui si compiace scrivere molto euforicamente ed immaginosamente, in questi giorni, la stampa ispirata dalla confagricoltura o dalla confindustria.

Non si tratta secondo siffatto disegno di fare scendere il sipario sui primi, se pure piuttosto grossi, frammenti di riforma agraria, che al Governo del tempo imposero il moto contadino e le forze operaie e democratiche. Anche perché gli ispiratori di quel disegno si illudono che con la vostra opera e con la vostra benedizione, signori del Governo e della maggioranza, quel sipario sia già calato. Ma, di più, si tratta di macinare quei frammenti di riforma agraria e di portare avanti ed attuare una vera e propria controriforma. Non hanno altro significato se non quello di liquidare la riforma agraria e di scacciare poco alla volta dalla terra la gran parte dei contadini assegnatari, negare i fondi necessari a portare innanzi la trasformazione fondiaria e la bonifica, rifiutare la revisione e la conseguente riduzione dei debiti degli assegnatari, limitare — come avete limitato — gli esoneri fiscali.

Di fronte alla riforma agraria sembrate, onorevoli colleghi di parte democristiana, come dominati dal complesso della colpa. La considerate, forse, come un errore di gioventù. Un errore, in verità, per il quale potete invocare, da coloro che vi tengono nella loro stretta ed ispirano la vostra politica, la concessione di tutte le attenuanti. Senza la lotta tenace e coraggiosa dei contadini italiani, senza il sacrificio ed il sangue di molti di loro non lo avreste certamente commesso quell'errore.

Noi comunisti siamo orgogliosi di potere affermare che abbiamo avuto molta parte nel-

l'indurvi in quell'errore. Quella parte hanno avuto, anzitutto, le migliaia e migliaia di comunisti che si sono battuti alla testa dei contadini e delle popolazioni del Mezzogiorno, per ricordarvi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, i solenni impegni che avevate assunto dinanzi ai contadini ed all'intero paese nel vostro primo congresso nazionale, quando l'onorevole Guido Gonella poteva affermare enfaticamente: « Vogliamo una radicale riforma agraria.. che immetta i lavoratori della terra nel possesso e nel godimento diretto della terra... Questa democrazia della terra intende eliminare il bracciantato, trasformare il lavoratore agricolo in piccolo proprietario e conduttore diretto della terra, educandolo alle responsabilità della proprietà ».

L'hanno avuta — quella parte — i comunisti che si sono battuti per ricordare al Governo che la Costituzione della Repubblica doveva essere rispettata ed applicata.

Ed ella, signor ministro, ancora una volta, ha osato qui ripeterci la facezia, che ritenevamo definitivamente scaduta al livello dei propagandisti di parrocchia, secondo la quale noi avremmo avversato la riforma agraria! Noi abbiamo avversato — e sia l'esperienza sia i contadini assegnatari continuano a dirci che eravamo nel giusto — il tristo modo in cui avete distorto e tradito, nelle note prime leggi di riforma, impregnate di spirito anti-contadino, le aspirazioni e le speranze che avevano acceso e sorretto la lotta unitaria dei lavoratori agricoli italiani, il modo in cui avete calpestato « quella democrazia della terra » di cui vi eravate demagogicamente compiaciuti nel vostro primo congresso di partito. Vada, signor ministro, a raccontare la sua facezia ai contadini ed alle popolazioni di Melissa e di Montescaglioso, di Torremaggiore, Molinella, Luco dei Marsi e delle centinaia e centinaia di comuni che, con alla testa noi comunisti ed i compagni socialisti, vi imposero quelle prime molto claudicanti misure di riforma agraria, di cui per alcuni anni nella vostra propaganda avete usurpato merito e gloria e che ora, consegnativi interamente alla Confida ed ai monopoli, state cercando di liquidare.

Come devono parere lontani, all'onorevole Gui, i tempi in cui — siamo nel 1953 — si compiaceva di fare consacrare in opuscoli, oltre che la sua immagine nell'atto di consegnare ai braccianti i contratti di assegnazione, il suo pensiero sulla riforma agraria, e teneva a sottolineare che « un disegno di legge per la riforma agraria su tutto il territorio della Repubblica fu presentato al Senato dal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Governo in data 17 maggio 1950 », anche se non poteva fare a meno di aggiungere che era « ancora in discussione presso quell'Assemblea ».

Che cosa ne è stato, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, di quel disegno di legge e di quella discussione ?

Ed ugualmente lontani devono parere all'attuale Presidente del Consiglio dei ministri i tempi in cui, nel corso di un'udienza con il Papa Pio XII, si compiaceva dare notizie sullo stato della riforma. Era il 29 febbraio 1952, come ci dice questa fotografia, sulla quale, oltre all'onorevole Fanfani, figurava anche lei, in primo piano, onorevole Rumor. Ma quant'acqua è poi caduta sulla cupola di san Pietro !

Oggi, onorevole Rumor, potrebbe forse accompagnare l'onorevole Fanfani in Vaticano per confessare i gravi peccati che loro, i loro predecessori e la direzione del suo partito hanno commesso e si ripromettono di commettere contro la riforma agraria ed i contadini italiani. E verosimile, però, che vi riceverebbero un'ampia e benevola assoluzione. E non sarebbe da stupirsi, se vi hanno già assolto — se pure con la condizionale di un anno — i vostri amici della parallela di sinistra di quello strano pasticcio, non so se più antimatematico o più antipopolare ed anticontadino, che va sotto il nome « delle convergenze parallele ». Così, per un anno almeno, i fondi dello Stato dovrebbero potere tranquillamente convergere nelle ben munite casse dei monopoli, della grande proprietà e delle grandi imprese agrarie, con molto gaudio dell'onorevole Bignardi e dei suoi amici, e la politica del Governo dovrebbe potere continuare a divergere dai problemi della riforma agraria e della proprietà contadina, in direzione della controriforma.

Ma, non vi illudete, non vi assolvono e non vi assolveranno i contadini italiani. E, perciò, non vi assolviamo neanche noi e ci stiamo battendo contro questo disegno di legge, e continueremo a batterci. Così, come il nostro voto contro le leggi « Sila » e « stralcio » non ci ha impedito di lottare assieme ai contadini perché esse fossero applicate e perché venissero migliorate nel corso della loro stessa applicazione, assieme ai contadini noi lotteremo per impedirvi di conseguire gli obiettivi sciagurati che con questo presunto piano di sviluppo agricolo vi siete proposti.

Siate pur certi che non riuscirete a commettere fino in fondo il vostro « peccato ».

Non ve lo permetteranno anzitutto i contadini italiani, i nostri ed anche i vostri; quelli

che vi hanno finora creduto e già da tempo hanno cominciato ad aprire gli occhi ed a volgervi le spalle. Noi deputati comunisti siamo e saremo con loro, alla loro testa. Sapremo, assieme a loro, tenere aperta la prima breccia fatta nella grande proprietà terriera con le leggi di avvio alla riforma agraria; assieme a loro continueremo a batterci per allargare quella breccia, finché tutta la terra apparterrà a chi la lavora.

Ciò facciamo e faremo per il riscatto dei lavoratori agricoli italiani, per il vero progresso dell'agricoltura nazionale, per il rinnovamento democratico ed il benessere dell'intero paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Vita, Orlandi, Macrelli e Preti hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

L'onorevole Orlandi, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

ORLANDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 32 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. L'articolo 32 propone di dare una delega al Governo in materia di enti di colonizzazione e stabilisce anche i criteri a cui essa si deve ispirare. Si tratta di aggiungere ai compiti istituzionali degli enti in base alle leggi vigenti altri compiti, in modo da renderli strumenti efficienti per quel progresso dell'agricoltura a cui tende il « piano verde ».

All'onorevole Monasterio debbo anzitutto dire che ho ascoltato il suo lungo discorso. Naturalmente, non condivido affatto la sua impostazione. L'onorevole collega ha il difetto di essere giovane. Egli si trova alla sua prima legislatura, mentre qui vi sono deputati che stanno alla terza ed alla quarta. Il presidente della Commissione, relatore per la maggioranza sul « piano verde », era presidente della Commissione quando si è discussa la riforma fondiaria ed è stato relatore di quella legge. Le leggi di riforma sono state votate con l'appoggio della democrazia cristiana, dei partiti che erano con essa e con l'opposizione dell'estrema sinistra. (*Applausi al centro — Commenti*).

Sono comunque contrario alla proposta di ripristinare il testo del Governo. L'emenda-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

mento della Commissione ha mirato a coordinare l'attività degli enti di riforma con quella dei consorzi di bonifica.

Accetto l'emendamento De Vita, al quale penso si dovrà apportare qualche variazione, analogamente a quanto è stato precisato nel precedente articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Monasterio, mantiene il suo emendamento soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONASTERIO. Sì, signor Presidente.

PAVAN. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Desidero mettere in risalto il collegamento che ha questo articolo col contenuto dell'ordine del giorno Storti ed altri che il Governo ha già accolto.

Come già è stato ricordato sia l'articolo 31 sia l'articolo 32 hanno avuto origine dalla presentazione da parte mia e del collega Franco di due articoli sostitutivi dell'unico previsto nel testo governativo, in modo tale da poter distinguere le due materie, l'una riguardante i consorzi di bonifica, l'altra gli enti di colonizzazione e di riforma.

In particolare per questo articolo noi, anche nella nostra veste di sindacalisti, abbiamo messo in risalto la necessità di meglio indirizzare il lavoro che il ministro ed il Ministero, su delega, dovranno svolgere in preparazione della riforma che questi enti dovranno subire, soprattutto per poter studiare meglio la vocazione delle terre alle colture ed agli allevamenti, per poter meglio svolgere indagini di mercato, ed infine per potersi occupare del coordinamento delle iniziative di mercato, dell'assistenza tecnica ed economica per il miglioramento delle gestioni agricole e della promozione del movimento cooperativo.

Per di più abbiamo sottolineato durante la discussione avvenuta in Commissione la necessità che questi enti potessero sostituirsi ai consorzi di bonifica laddove tali consorzi non esistano, e che altre terre al di fuori dei comprensori di bonifica possano essere prese in considerazione se ve ne fosse bisogno.

Ritengo doveroso sottolineare l'importanza che questi due articoli, ma soprattutto l'articolo 32, assumeranno nel momento in cui entrerà in funzione il « piano verde » con la sua grossa mole di interventi finanziari da parte dello Stato, in quanto potranno fornire

al ministro dell'agricoltura uno strumento almeno indicativo per tradurre in atto le direttive di interventi pubblici che sono sinteticamente contenute nell'ordine del giorno Storti.

CATTANI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANI, *Relatore di minoranza*. Non starò a ripetere ora le ragioni che hanno indotto il gruppo socialista a votare per la soppressione dell'articolo 31, e che sono le stesse per le quali vorremmo la soppressione anche di questo articolo riguardante la delega per gli enti di colonizzazione e di riforma.

Desidero sottolineare soltanto questo: che il proposito espresso di fare agire gli enti di riforma anche al di fuori dei loro attuali comprensori è un proposito che io condivido. Sono convinto che gli enti di riforma potrebbero e dovrebbero non solo operare al di fuori dei comprensori attuali, ma anche sostituirsi ai consorzi di bonifica dove esistono, perché, quali che siano le critiche che debbano e possono farsi agli enti di riforma per il loro sistema di amministrazione, come pure per gli errori che hanno commesso, è evidente che noi socialisti siamo a sostenere un ente pubblico e di Stato contro gli interessi privati e gli interessi di organismi, quali i consorzi di bonifica, che hanno un orientamento privatistico. Se il Governo riuscirà a dare nuovi compiti agli enti di riforma e a condurli anche al di fuori dei loro comprensori per una azione di riforma agraria, avrà in questo lavoro il nostro più deciso appoggio. Ho però poca fiducia che questo Governo, per le forze che lo compongono e per il ricatto che gli proviene dalla destra economica, rappresentata innanzitutto dal partito liberale (che in sede di Commissione si esprime, anche se oggi non si dichiara, in modo nettamente contrario al nostro), possa porre in essere una azione di questo genere.

Ho voluto quindi differenziare nettamente le ragioni del nostro voto soppressivo da quella portata dalla destra. Sia chiaro che noi vogliamo la soppressione dell'articolo 32 sulla delega in materia di enti di colonizzazione non perché facciamo nostra la ragione della destra, ma per motivi nettamente opposti e contrari: e cioè perché gli stanziamenti erogati, come già dicemmo in sede di discussione generale, ci sembrano insufficienti per una azione organica di riforma agraria; perché gli enti di colonizzazione difettano ancora nella loro conformazione e direzione democratica; perché non hanno assolto e non assol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

vono sufficientemente ai compiti di assistenza tecnica, di cooperazione e di riforma che sono loro propri; e infine perché, ripetiamo, una delega in questa materia, indipendentemente dalla questione di principio, non può essere da noi, opposizione socialista, concessa ad un Governo che, per la composizione delle forze che lo sostengono, non ci dà la garanzia di attuare quello che in questo articolo è disposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Daniele-Monasterio di soppressione dell'articolo 32.

(Non è approvata).

Onorevole Monasterio, mantiene il suo emendamento sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONASTERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monasterio, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, anche al di fuori degli attuali territori di competenza e particolarmente a favore dell'impresa coltivatrice, lo svolgimento di attività dirette alla assistenza tecnica ed alla valorizzazione economico-agricola, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

(Non è approvato).

Onorevole Orlandi, relativamente al suo emendamento aggiuntivo, ritengo che ci si potrebbe riferire anche per questa materia alla stessa Commissione parlamentare di cui all'articolo 31.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Poiché si tratta di materia completamente diversa da quella dell'articolo 31, è bene che il ministro abbia ad avvalersi della collaborazione di due Commissioni parlamentari distinte. Perché il ministro dovrebbe avere sempre accanto le stesse trenta persone, che verrebbero ad istituire quasi un parlamentino fisso?

PRESIDENTE. Mi sembrava che, ai fini della funzionalità, fosse meglio prevedere una sola Commissione, tanto più che, se diversi sono gli oggetti, non lo sono altrettanto i criteri e i metodi. Faccia, per esempio, l'ipotesi

che una Commissione adotti un criterio e la seconda ne adotti un altro.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Vi è la questione dei voti. Là vi è la questione del voto *pro capite*, invece negli enti di riforma non vi è la questione dei voti.

PRESIDENTE. Gli oggetti non sono uguali, ma analoghi.

ORLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Accetto la sua proposta, signor Presidente, anche perché, se la materia non è completamente identica, è praticamente uniforme e quindi una sola Commissione snellerà i lavori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento De Vita-Orlandi, tendente ad aggiungere, in fine, un ultimo comma che, a seguito della modifica apportatavi dai proponenti, risulta del seguente tenore:

« Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare prevista dal precedente articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento De Vita-Orlandi, testé votato:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, e dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:

1°) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;

2°) assistendo e coadiuvando le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

3°) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;

4°) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

5°) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;

6°) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.

I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al presente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.

I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare prevista dal precedente articolo ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

FRANZO, Segretario, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno de-

gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 36, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « al progresso agricolo », con le altre: « all'ammodernamento ed alla manutenzione straordinaria delle vecchie opere di bonifica, con precedenza a quelle che possono evitare maggiori danni globali ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. Abbiamo tutti lamentato che la politica meridionalista non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, anche perché gli stanziamenti della Cassa per il mezzogiorno sono stati spesso sostitutivi anziché aggiuntivi rispetto a quelli dei bilanci ordinari. Lo stesso Parlamento penso non abbia agito per il meglio in questo campo, come quando, ad esempio, ha ottenuto dagli stanziamenti della Cassa somme per le sistemazioni ferroviarie da effettuarsi nel Mezzogiorno, mentre per le altre regioni tali spese furono compiute con legge speciale.

Per motivi analoghi penso che i 30 miliardi da devolvere alla Cassa per il mezzogiorno per i suoi fini istituzionali dovrebbero stanziarsi quando si farà il rilancio della Cassa medesima e non con questa legge, che si propone altri scopi.

Vi è poi un altro aspetto del problema. Negli ultimi anni sono state generalmente trascurate le opere di manutenzione e particolarmente quelle di manutenzione delle bonifiche. Gli stanziamenti attuali, per alcuni comprensori non bastano nemmeno a tagliare le erbe nei canali di scolo. Vi è, quindi, un arretrato notevolissimo nella manutenzione e questo determina ogni anno ingenti danni per allagamenti. Nel solo piano campano i danni degli ultimi dieci anni sono stati certamente superiori ai 30 miliardi. Nell'ultimo anno, il 1960, fra brinate e alluvioni, si calcolano a 7

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

miliardi i soli danni della provincia di Napoli.

A questo punto mi sembra più che giustificato che si diano i 30 miliardi alla Cassa; ma con un determinato scopo, quello cioè di sistemare e ammodernare le vecchie opere di bonifica.

Ho detto altra volta, e lo ripeto, che non voglio continuare a vergognarmi nel sentirmi dire nel mio collegio che la Repubblica democratica non è in grado di ben mantenere le opere di bonifica fatte dai Borboni!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Colasanto?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Colasanto ha posto una questione importante, cioè quella della manutenzione delle opere di bonifica; ma questo stanziamento che si dà alla Cassa per il mezzogiorno mi pare che debba più adeguatamente essere destinato « per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo », come afferma il testo del Governo accettato dalla Commissione.

Pertanto non sono favorevole all'emendamento Colasanto.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Germani, aggiungendo che, fra l'altro, la manutenzione spetta al Ministero dell'agricoltura e non possono quindi essere dati 35 miliardi alla Cassa per una funzione che invece è nostra, mentre le finalità per cui questa somma viene data sono chiaramente enunciate nell'articolo 33. Comunque, assicuro l'onorevole Colasanto che la sua preoccupazione è anche quella del ministro dell'agricoltura, e mi auguro fervidamente di avere i fondi sufficienti per fare quest'opera.

PRESIDENTE. Domani mi permetterò di ricordarlo all'onorevole ministro come deputato di Napoli!

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Non insisto, ma mi auguro che questa sia la volta buona, poiché è da dieci anni che faccio di questi discorsi!

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed al-

l'articolo 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per la concessione di mutui, gli istituti mutuanti possono chiedere ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà al caso provveduto mediante premio di assicurazione ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la questione ha un notevole interesse. L'onorevole Gagliardi propone che si semplifichi la procedura, prevedendo che, quando si tratti di mutui per il credito agrario, la documentazione di rito possa essere sostituita da una dichiarazione notarile. V'è una esperienza al riguardo, accolta anche da talune disposizioni legislative.

Io accetto l'emendamento, proponendone, per altro, questa nuova formulazione:

« Per la concessione di mutui i mutuatari, in luogo della documentazione di rito, possono chiedere di produrre una dichiara-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

zione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà al caso provveduto mediante premio di assicurazione ».

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha dichiarato di non essere contraria all'emendamento, sia pure con qualche riserva.

Il Governo ?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Perdurando l'assenza del proponente, onorevole Gagliardi, pongo senza altro in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione, con l'aggiunta testé proposta dal relatore per la maggioranza:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.

Per la concessione di mutui i mutuatari, in luogo della documentazione di rito, possono chiedere di produrre una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà al caso provveduto mediante premio di assicurazione ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

FRANZO, Segretario, legge:

« Gli ispettori compartimentali della agricoltura e gli ispettori regionali forestali nella rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori dipartimentali forestali, a seconda delle rispettive competenze, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e dei concorsi nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge quando si tratti di opere o di acquisti comportanti una spesa riconosciuta ammissibile fino a lire 10 milioni.

Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Sui provvedimenti di concessione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti non superi la somma di lire 10 milioni, e sugli ordinativi tratti sulle aperture di credito dello stesso Ministero per il pagamento dei sussidi o concorsi, il controllo è esercitato in sede dei rendiconti presentati, a termine di legge, dai funzionari delegati.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

l'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario e di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Belotti, Leone Raffaele, Radi, Biasutti e Bartole hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ».

Hanno altresì proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni ».

Gli stessi deputati hanno, infine, proposto di sostituire il sesto comma con il seguente:

« I provvedimenti di concessione e liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo succes-

sivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti ».

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BELOTTI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Grezzi, Giorgi, Misefari, Montanari Silvano, Nanni, Bardini, Diaz Laura e Minella Molinari Angiola hanno proposto di aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« A richiesta degli interessati possono essere concessi ai coltivatori diretti acconti sui lavori e sulle forniture su stati di avanzamento parziali di importo non inferiore a lire 500 mila. Sull'importo di tali stati di avanzamento parziali sarà trattenuto il 10 per cento fino al collaudo finale ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, l'emendamento è di una tale evidenza che posso dispensarmi dall'illustrarlo. Si tratta di andare incontro alle piccole imprese con degli acconti sugli stati di avanzamento, sull'importo dei quali sarà trattenuto il 10 per cento fino al collaudo finale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Accetto gli emendamenti Belotti, mentre per l'emendamento Miceli mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Devo osservare che vi possono essere lavori anche di valore inferiore a lire 500 mila. Sono, pertanto, contrario all'emendamento Miceli. Accetto invece gli emendamenti Belotti.

MICELI, Relatore di minoranza. Ma in questo modo si mettono i coltivatori diretti nelle condizioni di dover anticipare tutte le somme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Belotti, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

sidente della Repubblica 10 giugno 1955 numero 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Belotti, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni ».

(*E approvato*).

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, tendente, dopo il quinto comma, ad aggiungere il seguente:

« A richiesta degli interessati possono essere concessi ai coltivatori diretti acconti sui lavori e sulle forniture su stati di avanzamento parziali di importo non inferiori a lire 500 mila. Sull'importo di tali stati di avanzamento parziali sarà trattenuto il 10 per cento fino al collaudo finale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Belotti, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire il sesto comma con il seguente:

« I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione, integrato dagli emendamenti Belotti, testè approvati:

« Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.

Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragioni regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

colo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario e di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste, si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi ».

(È approvato).

Rinvio l'esame dell'articolo aggiuntivo 35-bis Belotti alle fine del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 36.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi terzo, settimo e ottavo, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggior beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bersani, Zanibelli, Colombo Vittorino, Bianchi Gerardo e Bianchi Fortunato hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 36-bis:

« Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo ».

L'onorevole Bersani ha facoltà di illustrarlo.

BERSANI. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con le Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 36-bis Bersani, testé letto.

(È approvato).

L'articolo 37 resta per ora accantonato e, con esso, l'articolo aggiuntivo 37-bis Miceli. Si dia lettura dell'articolo 38.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge. »

Con decreti del ministro per il tesoro, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto di sostituire le parole: « variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa », con le altre: « variazioni compensative, se riferentesi agli stessi settori d'intervento, alle autorizzazioni integrative di spesa ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE. Il mio emendamento tende ad impedire che si operino degli spostamenti nei diversi settori d'intervento previsti dal piano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento Daniele.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche io, perché l'emendamento è troppo limitativo.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DANIELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 16, e 27, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che l'esame degli ultimi articoli del « piano verde » e la votazione segreta finale del disegno di legge avranno luogo mercoledì 22 marzo. Giovedì 23 e venerdì 24 la Camera esaminerà altri provvedimenti. Sabato 25 avrà luogo in aula una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica, che indirizzerà al Parlamento e al paese un messaggio nella ricorrenza del centenario dell'unità d'Italia.

Discussione della proposta di legge del deputato Caveri: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caveri: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle di Aosta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

COSSIGA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo che l'onorevole relatore sia autorizzato alla stesura dei titoletti di ciascun articolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la Commissione ha riunito in un solo articolo gli articoli 20 e 21. Di conseguenza la numerazione dei successivi articoli risulta diminuita di una unità.

Si dia lettura degli articoli nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

(È approvato).

ART. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

(È approvato).

ART. 4.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

(È approvato).

ART. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

(È approvato).

ART. 6.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia;
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende;

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

(È approvato).

ART. 7.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora,

salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

(È approvato).

ART. 8.

La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

(È approvato).

ART. 9.

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore ai 35, devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativi al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

ART. 10.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

(*E approvato*).

ART. 11.

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

(*E approvato*).

ART. 12.

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 84.

(*E approvato*).

ART. 13.

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2°) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ot-

tenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

(*E approvato*).

ART. 14.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

(*E approvato*).

ART. 15.

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

(*E approvato*).

ART. 16.

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

(È approvato).

ART. 17.

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

(È approvato).

ART. 18.

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

(È approvato).

ART. 19.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

(È approvato).

ART. 20.

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 21 e 22.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

(È approvato).

ART. 21.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

(È approvato).

ART. 22.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.

(È approvato).

ART. 23.

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

(È approvato).

ART. 24.

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

me causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

(È approvato).

ART. 25.

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 24, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 26.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

(È approvato).

ART. 26.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

(È approvato).

ART. 27.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio re-

gionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consigliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

(È approvato).

ART. 28.

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 29.

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 27 e dall'articolo 28, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.

(È approvato).

ART. 30.

Quando il Consiglio regionale, la Corte d'Appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

regionale ai sensi degli articoli 24, 6, 252, 27, 28 e 29, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.

(*E approvato*).

ART. 31.

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

(*E approvato*).

ART. 32.

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

(*E approvato*).

ART. 33.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai Consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

(*E approvato*).

ART. 34.

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

(*E approvato*).

ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge Caveri n. 34 testé esaminata.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	284
Voti contrari	11

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Biasutti
Agosta	Bigi
Alba	Bima
Alessandrini	Bisantis
Amadei Giuseppe	Boidi
Amadei Leonetto	Bolla
Amatucci	Bologna
Amendola Pietro	Bonomi
Amiconi	Borellini Gina
Amodio	Berin
Angelini Ludovico	Bovetti
Angelucci	Breganze
Antoniozzi	Brusasca
Arenella	Bucciarelli Ducci
Armani	Buffone
Armato	Busetto
Armosino	Buttè
Assennato	Buzzetti Primo
Avolio	Buzzi
Azimonti	Caiati
Babbi	Caiazza
Racelli	Canestrari
Badaloni Maria	Caponi
Baldelli	Cappugi
Baldi Carlo	Caprara
Barbi Paolo	Carra
Baroni	Casati
Bartesaghi	Cassiani
Bartole	Castelli
Beccastrini Ezio	Castellucci
Bei Ciufoli Adele	Caveri
Belotti	Cengarle
Beltrame	Ceravolo Mario
Berry	Cerreti Alfonso
Bertè	Cervone
Biaggi Nullo	Chiatante
Biagioni	Cianca
Bianchi Fortunato	Cibotto
Bianco	Cocco Maria

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Codacci Pisanelli	Gitti	Negroni	Sarti
Colasanto	Gomez D'Ayala	Nicoletto	Sartor
Colleoni	Gonella Guido	Nucci	Savio Emanuela
Colleselli	Gorrieri Ermanno	Orlandi	Savoldi
Colombo Emilio	Gotelli Angela	Pajetta Gian Carlo	Scalia Vito
Compagnoni	Grezzi	Pajetta Giuliano	Scarlato
Conci Elisabetta	Grifone	Patrini Narciso	Scarpa
Corona Giacomo	Grilli Giovanni	Pavan	Schiavon
Cortese Guido	Guerrieri Filippo	Pellegrino	Schiratti
Cossiga	Gui	Penazzato	Sciolis
Cotellessa	Iotti Leonilde	Pennacchini	Sciorilli Borrelli
Curti Aurelio	Iozzelli	Perdonà	Sedati
Dal Canton Maria Pia	Isgrò	Petrucchi	Seroni
Dal Falco	Jervolino Maria	Pezzino	Sforza
D'Ambrosio	Kuntze	Piccoli	Silvestri
Dami	La Penna	Pintus	Simonacci
Dante	Larussa	Pitzalis	Sinesio
D'Arezzo	Lattanzio	Prearo	Sodano
De Capua	Leone Raffaele	Pucci Anselmo	Soliano
De' Cocci	Liberatore	Pucci Ernesto	Sorgi
Del Bo	Limoni	Quintieri	Spallone
De Leonardis	Lombardi Giovanni	Radi	Speciale
Delle Fave	Lombardi Ruggero	Raffaelli	Storchi Ferdinando
De Maria	Longo	Rampa	Storti Bruno
De Martino Carmine	Longoni	Rapelli	Sullo
De Marzi Fernando	Lucchesi	Rauci	Sulotto
De Pasquale	Lucifredi	Ravagnan	Tantalo
De Vita Francesco	Maglietta	Re Giuseppina	Terragni
Diaz Laura	Magno Michele	Reale Giuseppe	Terranova
Di Giannantonio	Magri	Repossi	Titomanlio Vittoria
Di Leo	Mannironi	Restivo	Togni Giulio Bruno
Donat-Cattin	Marchesi	Riccio	Tognoni
D'Onofrio	Marotta Michele	Ripamonti	Tonetti
Dosi	Marotta Vincenzo	Rivera	Toros
Elkan	Martina Michele	Rocchetti	Tozzi Condivi
Ermini	Mattarella Bernardo	Roffi	Troisi
Fanelli	Mattarelli Gino	Romanato	Truzzi
Ferrara	Mazza	Romano Bartolomeo	Vacchetta
Ferrari Aggradi	Mazzoni	Romeo	Valiante
Ferrari Francesco	Mello Grand	Roselli	Vedovato
Ferrari Giovanni	Merenda	Rossi Maria Madda-	Venegoni
Ferri	Micheli	lena	Veronesi
Fiumanò	Migliori	Rossi Paolo Mario	Vestri
Foderaro	Minella Molinari An-	Rumor	Vetrone
Forlani	giola	Russo Carlo	Vicentini
Fornale	Misasi Riccardo	Russo Spena Raf-	Vidali
Fracassi	Misefari	faello	Villa Giovanni Oreste
Franceschini	Monasterio	Russo Vincenzo	Villa Ruggero
Franco Raffaele	Montanari Otello	Salizzoni	Vincelli
Franzo Renzo	Montanari Silvano	Sammartino	Viviani Luciana
Fusaro	Monte	Sannicolò	Volpe
Gagliardi	Montini	Santarelli Enzo	Zoboli
Galli	Nanni Rino	Santarelli Ezio	Zugno
Gatto Eugenio	Nannuzzi		
Gaudioso	Napolitano Francesco	Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):	
Germani	Napolitano Giorgio	Aimi	Battistini Giulio
Giglia	Natali Lorenzo	Alliata di Montereale	Bersani
Giorgi	Natta		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Bettiol	Malfatti
Bianchi Gerardo	Marenghi
Bontade Margherita	Martinelli
Carcattera	Martino Gaetano
Colombo Vittorino	Merlin Angelina
De Meo	Pedini
Durand de la Penne	Pino
Frunzio	Polano
Graziosi	Rubinacci
Guerrieri Emanuele	Sabatini
La Pira	Sangalli
Lucifero	Scarascia
Macrelli	Zanibelli

(concesso nella seduta odierna):

Origlia

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere in quale maniera intendano risolvere il problema degli sfollati occupanti da anni i locali, attualmente di proprietà demaniale, della ex G.I.L. e della ex caserma dell'82° Fanteria a Latina, ai quali si intima ora, pena il regolare pignoramento degli effetti di famiglia, il pagamento di pigioni arretrate.

(3572)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle sospensioni, che precludono al licenziamento, di 135 lavoratrici della fabbrica L.U.S. di proprietà del signor Lequario Umberto di Saronno (Varese) per conoscere:

se non ritenga di accertare i motivi che muovono il proprietario dell'azienda a prendere un così grave provvedimento dato che ad essi appaiono estranee difficoltà d'ordine economico;

se non ritenga di individuarli nella volontà di allontanare dal lavoro un notevole numero di operaie sposate o prossime al matrimonio e quindi « potenzialmente » soggette alla tutela della maternità;

se non ritenga ancora il ministro, di intervenire a difesa delle lavoratrici colpite

nel loro diritto al lavoro e alla famiglia in accoglimento di quanto da ogni parte e molto autorevolmente è stato auspicato anche in recenti convegni e prese di posizione della stampa;

se non ritenga infine di intervenire attraverso i suoi organi periferici per accertare le ripetute violazioni alla legge per la maternità che, secondo le segnalazioni delle lavoratrici, si ripetono da tempo nell'azienda.

(3573) « RE GIUSEPPINA, DE LAURO MATERA ANNA, GRILLI GIOVANNI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se il Governo, date le celebrazioni del Centenario dell'unità a Torino e le notevoli spese per esse previste, non ritenga necessario indirizzare tali spese alla soluzione di taluni problemi reali della popolazione, tenendo presente che, nella stessa città di Torino:

a) non esiste a tutt'oggi un centro di accoglimento, raccolta e collocamento, adeguatamente attrezzato, degli immigrati da altre regioni, che sono sovente privi di esperienza diretta del modo di vita urbano-industriale e dall'armonico inserimento dei quali nella comunità dipende d'altro canto la continuità e il ritmo della espansione produttiva ed economica di Torino e provincia;

b) si registra una seria insufficienza di posti-letto negli ospedali cittadini e una scarsità cronica di alloggi di tipo popolare;

c) si ha notizia che in certe scuole elementari si fanno ancora oggi i turni, con evidente disagio per i giovani alunni e per le loro famiglie, come in tempo di guerra.

(3574)

« FERRAROTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia informato delle gravi illegalità commesse dai dirigenti delle casse mutue comunali coltivatori diretti di Ferentino, Ceccano ed Amaseno, i quali hanno respinto le liste presentate dalla Unione dei contadini con motivazioni chiaramente inconsistenti che confermano la volontà pre-determinata di impedire il corretto e democratico svolgimento delle elezioni, ricorrendo talvolta, come nel caso di Amaseno, a veri e propri reati per i quali pende giudizio dinanzi alla magistratura.

(3575)

« COMPAGNONI, SILVESTRI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere su quali basi e relazioni informative, su quali assicurazioni abbia autorizzata la Società petrolifera « Italia » alla emissione di obbligazioni, e ciò in considerazione del fatto che dopo breve tempo dalla concessa autorizzazione la detta società venne a cadere in dissesto e poi in fallimento.

« L'interrogante chiede altresì se il ministro del tesoro intenda mettere a disposizione della Camera, come previsto dall'articolo 111 del regolamento della Camera, tutto l'incarto relativo alla richiesta e concessione della sovra indicata autorizzazione, nonché tutte le note e le relazioni informative degli uffici periferici o della sede centrale del Ministero, nonché quelle di ogni altro ufficio centrale o periferico statale o parastatale, degli uffici e servizi speciali della Banca d'Italia, dell'ispettorato del credito, dell'ispettorato sulle borse, degli uffici delle imposte, dell'autorità di polizia tributaria e di pubblica sicurezza, riguardanti la detta società o i suoi amministratori e dirigenti.

(3576)

« ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quale azione abbia in animo di svolgere perché la Società esercizi telefonici (S.E.T.) si adegui, nella sua zona di concessione, alle esigenze che si verranno a determinare con l'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; se sia a conoscenza del ministro che tale società, che ha la zona più vasta tra le concessionarie, ed essa sola, ricorrerebbe ad una serie di espedienti per sfuggire alla legge, determinando vivissimo malcontento tra coloro che hanno sempre lodevolmente operato per l'espletamento dei suoi servizi, malgrado le carenze, l'anemia delle sue strutture e dei suoi mezzi tecnici di che ancora oggi per tanti versi è affetta.

(3577)

« REALE GIUSEPPE, MERENDA, VALLIANTE, LEONE RAFFAELE, CERRETI ALFONSO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere, con urgenza — in considerazione del fatto che per la prima volta nel paese il 28 febbraio 1961 l'intero Corpo dei vigili urbani di Reggio Emilia ha abbandonato il servizio per allinearsi allo sciopero degli altri dipendenti del comune — se e quali provvedimenti intenda adottare o pro-

muovere al fine di evitare che nell'avvenire si ripetano, assumendo eventualmente anche maggiore ampiezza e gravità, casi di abbandono collettivo di compiti di vigilanza e di polizia da parte dei componenti dei vari corpi istituiti per provvedervi.

« Al riguardo l'interrogante fa presente che i vigili urbani, pur essendo dipendenti degli enti locali, hanno in determinate funzioni la qualifica di agenti della forza pubblica — qualifica che ad essi deriva dal loro riconoscimento come agenti di pubblica sicurezza fatto dal prefetto — e che in tale veste, pertanto, non possono scioperare, dovendo assicurare per ragioni di ordine pubblico il servizio cui essi sono preposti.

(16790)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere se non ritengano opportuno prendere adeguate iniziative intese a soddisfare le aspettative dei dipendenti delle amministrazioni finanziarie.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere se i ministri interrogati non ritengano opportuno proporre l'adeguamento degli organici delle amministrazioni finanziarie ai sempre maggiori e più gravosi compiti ad esse affidati, nonché la corresponsione al personale in servizio attivo di una indennità finanziaria, quale giusto riconoscimento del delicato lavoro che esso svolge.

(16791)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno anticipare di alcuni giorni l'inizio degli esami di maturità e abilitazione, in considerazione del fatto che la data del 3 luglio 1961 prevista dal calendario per l'anno scolastico in corso, fissato con circolare del 12 settembre 1960, n. 5324/4/Bo, coincide proprio con l'inizio del periodo più caldo dell'estate.

(16792)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sui motivi per i quali, a distanza di un anno, non si è provveduto a notificare i decreti di stabilità dei direttori didattici, assunti in ruolo il 1° ottobre 1959.

« L'interrogante chiede, inoltre, al ministro se non ritenga oltremodo urgente dare immediate tempestive disposizioni ai provveditori agli studi, perché vengano messi a concorso per trasferimento magistrale le sedi di titolarità dagli stessi direttori lasciate scoperte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

all'atto dell'assunzione in ruolo, anche per non calpestare palesemente gli interessi degli insegnanti interessati al movimento dei trasferimenti.

(16793)

« MICELI ».

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario, per ragioni di equità, prendere gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla singolare situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni pensionati dell'I.N.P.S., in seguito al divieto della cumulabilità della pensione per invalidità e vecchiaia e dell'indennità di disoccupazione disposto dal terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recentemente dichiarato incostituzionale con decisione della Corte Costituzionale 24-31 maggio 1960, n. 34.

« Più precisamente, mentre i pensionati che sono stati involontariamente disoccupati anteriormente al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta ed i pensionati che lo sono stati o lo saranno posteriormente alla citata sentenza della Corte Costituzionale hanno avuto od avranno la possibilità di beneficiare di disoccupazione, i pensionati che sono stati involontariamente disoccupati nel periodo intermedio non possono — con singolarità di trattamento — beneficiare, nella maggior parte dei casi, dell'indennità di disoccupazione.

(16794)

« FERIOLI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

quanti sono i dipendenti, comunque utilizzati e comunque retribuiti dell'Istituto nazionale assicurazione malattia (I.N.A.M.);

quanti di questi dipendenti non prestano servizio presso l'ente, per formale o tacito distacco;

quante persone sono state utilizzate dall'I.N.A.M. pur non avendo con l'istituto rapporto di dipendenza.

(16795)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se e come intenda intervenire perché la pensione corrisposta ai medici e veterinari condotti iscritti alla Cassa pensioni sanitari sia adeguata ai contributi annuali versati, alle esigenze e alla dignità degli interessati.

« Fa presente che, attualmente, la cassa corrisponde, complessivamente, una cifra che

rappresenta meno della metà dei contributi annualmente versati, e che il suo patrimonio ha raggiunto circa 17 miliardi, per cui nessuna giustificazione può essere posta a base dell'attuale misura, per la quale la pensione risulta rivalutata di 24 volte soltanto rispetto a quella anteguerra.

(16796)

« CAVALIERE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza dello stato attuale dei servizi effettuati sulla linea automobilistica Erbusco (Brescia)-Milano, gestita dalla società S.I.A.

« Viene, infatti, lamentato un peggioramento dei servizi stessi dopo il trasferimento della linea dalla precedente concessionaria, ditta Belli, alla attuale suddetta società.

« In particolare va sottolineato:

1°) che viene lamentato il mancato rispetto dell'orario di partenza del mattino fissato per le ore 5,30;

2°) che è lamentata una notevole insufficienza di mezzi di trasporto che costringerebbe numerosi lavoratori che si trasferiscono a Milano a viaggiare per oltre 70 chilometri in modo disagiato;

3°) che la località di fermata della linea in Milano è stata cambiata e spostata di circa 4 chilometri rispetto alla precedente, in zona decentrata, per cui i lavoratori sono costretti a ricorrere ad altri mezzi urbani;

4°) che si lamenta, con l'attuale società concessionaria, l'impossibilità di utilizzare nella settimana successiva l'abbonamento settimanale operaio che eventualmente non fosse stato usato per ragioni di malattia od altri improvvisi eventi. La precedente concessionaria concedeva tale possibilità.

« Questo stato di cose è culminato nella giornata del 18 gennaio 1961 in un incidente determinato dal rifiuto opposto dalla società S.I.A. di aggiungere un altro mezzo, oltre quelli già completamente esauriti di posti, per trasportare alla loro residenza 40 abbonati; questi furono costretti a rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza di Milano e soltanto dopo due ore dalla richiesta e mediante l'intervento di un funzionario di pubblica sicurezza ottennero soddisfazione.

« Ciò premesso, gli interroganti chiedono al ministro dei trasporti se non intenda disporre, attraverso i suoi organi periferici, una adeguata vigilanza sulla conduzione della linea in oggetto, affinché la funzionalità del servizio sia resa rispondente alle esigenze degli utenti, che si servono della linea esclu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

sivamente per recarsi al posto di lavoro e per ritornare nelle loro case.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere il parere del ministro in merito ai fatti suesposti.

(16797)

« PASSONI, GHISLANDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza delle condizioni dei lavoratori dipendenti della A.C.N. Autoclub Napoli e precisamente gli addetti alla custodia delle macchine.

« Gli interroganti sono a conoscenza che a tali lavoratori viene praticato un salario a condizioni normative notevolmente al di sotto delle norme vigenti, e quindi di quanto disposto in altri comuni.

« Chiedono altresì di conoscere quali provvedimenti intendano adottare i ministri ciascuno per la loro competenza.

(16798)

« ARENELLA, GOMEZ D'AYALA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere — in ordine all'indennità per i componenti i corpi musicali militari — se non ritenga, in attesa dell'approvazione del proposto disegno di legge, disporre in via amministrativa a detti meritevoli dipendenti i miglioramenti corrispondenti.

(16799)

« ARENELLA, GOMEZ D'AYALA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se essi siano a conoscenza della gravissima vertenza in atto nella città di Napoli allo stabilimento società ceramica Freda in via Ponti Rossi 18, Napoli, vertenza che trova in sciopero da molti giorni i 450 dipendenti, al fine del rispetto delle leggi sociali vigenti, nonché degli accordi bilateralmente stipulati.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se tale azienda sia stata finanziata, o comunque abbia goduto di interventi dello Stato, le persone componenti l'amministrazione della società in parola, e i provvedimenti che intendano adottare i ministri per assicurare i dipendenti per quanto previsto dalle vigenti leggi.

(16800)

« ARENELLA, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che a tutt'oggi ostano all'approvazione dei finanziamenti per i can-

tieri scuola richiesti dal municipio di Palma Campania (Napoli) già approvati dal Ministero.

« L'interrogante fa presente che numerosi disoccupati del posto hanno ripetutamente sollecitato l'inizio di tali cantieri.

(16801)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del grave fatto di cui è stato vittima il lavoratore dipendente dalla ditta Graziano Giuseppe sita in piazza Giambattista Vico in Napoli il cui titolare alla richiesta del dipendente Esposito Carmine domiciliato in via Nuova Villa a San Giovanni a Teduccio, n. 44, tendente ad ottenere i suoi diritti sindacali, percuoteva violentemente l'interessato tanto da provocarne il ricorso all'ospedale Loreto; per sapere quanto ritenga disporre il ministro, attraverso i competenti organi di pubblica sicurezza di Napoli.

(16802)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda prendere adeguati provvedimenti affinché l'assegnazione dei lavori per il molo VII nel porto di Trieste — dopo la sospensione dei lavori stessi connessa all'attesa della sentenza del Consiglio di Stato sulla procedura in un primo tempo seguita — venga svolta con la sollecitudine che l'importanza della costruzione richiede.

« L'interrogante rileva che la costruzione doveva iniziare fin dal 1960 in considerazione della previsione di entrata in funzione del molo VII per il 1964.

(16803)

« VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della sanità e dell'interno, per sapere se è a loro conoscenza che in provincia di Pavia l'I.N.A.M. ha inviato ai comuni interessati degli schemi di convenzione mediante i quali i comuni stessi dovrebbero impegnarsi ad un onere indiscriminato del 50 per cento per rette di ospedalità qualunque sia il motivo dei ricoveri di malati infettivi, curativo o profilattico.

« Poiché tale singolare iniziativa ha avuto l'appoggio, pressoché incondizionato, del medico provinciale il quale, con apposita circolare, ha invitato i comuni pavesi ad accettare la convenzione, preavvertendo che le eventuali controversie future tra I.N.A.M. e comuni saranno decise dallo stesso medico provinciale in modo « non difforme » da quan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

to previsto dalla citata convenzione, i sottoscritti chiedono di sapere di fronte a tali disposizioni, gravemente lesive dell'autonomia locale e del tutto arbitrarie, se non ritengano di dover prendere opportuni provvedimenti al fine di:

1°) revocare l'iniziativa dell'I.N.A.M.;

2°) invitare il medico provinciale al rispetto della legge che prevede oneri assistenziali a carico dei comuni soltanto quando non vi siano altri enti o assicurazioni tenuti a farlo a norma di legge;

3°) sollecitare la definizione del problema assistenziale mediante adeguata riforma;

4°) impartire chiare e precise direttive agli organi di tutela perché, in attesa della riforma, venga rispettata e seguita la legge e la giurisprudenza ormai consolidata a favore dei comuni.

(16804) « SOLIANO, MONTANARI OTELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rimediare al permanente stato di pericolo — comprovato, purtroppo, anche da recenti luttuosi incidenti — dipendente dalla mancanza di ogni riparo di sponda lungo le strade che fiancheggiano il profondo canale demaniale Naviglio Grande nel comune di Robecco (Milano).

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare negli altri comuni della stessa zona ove sussistono analoghe condizioni di pericolo che, per essere eliminate, esigono la costruzione di ripari di sponda e altre iniziative intese a rendere detta zona idonea a sopportare il normale traffico che negli ultimi tempi è notevolmente aumentato.

(16805)

« BERTÈ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza delle gravi irregolarità e degli abusi che hanno caratterizzato l'elezione delle mutue contadine in provincia di Udine; irregolarità ed abusi che si sono concretati nei seguenti modi:

a) le elezioni sono state convocate in modo semiclandestino, senza nessuna comunicazione ufficiale, attraverso manifesti e comunicati stampa, e in molti comuni i certificati elettorali non sono stati consegnati entro gli otto giorni stabiliti dalla legge;

b) gli elenchi degli elettori non sono stati esposti trenta giorni prima nelle sedi delle mutue e dei comuni, come prescrive la legge;

c) nell'avviso di convocazione degli elettori non si precisava, in molti casi, l'ubicazione esatta del seggio elettorale (ad esempio, si indicava Fontana Fredda ed il seggio era nelle scuole di una frazione, Villadolt, a diversi chilometri dal centro);

d) in molti casi il titolare di azienda non avente diritto all'assistenza perché titolare non assistibile, malgrado fosse in possesso del certificato elettorale non poteva sottoscrivere la candidatura o la presentazione della lista. La moglie o il familiare assistibile non poteva firmare per la presentazione della lista perché non titolare e non in possesso del certificato elettorale. Questi casi si sono verificati soprattutto nelle zone di intensa emigrazione;

e) a Cordenons e in altri comuni anziché inviare il certificato elettorale al titolare di azienda (in alcuni casi si trattava di giovani) si è inviato il certificato al membro più anziano, col chiaro intento di discriminare gli elettori;

f) il termine di scadenza per la presentazione delle liste era fissato per le ore dodici di giovedì 23 febbraio. A Claut la bonomiana ha presentato la lista il martedì 21. Il sabato 25, quindi dopo il termine delle ore dodici del venerdì 24, ha sostituito cinque candidati e precisamente il primo, il quinto, l'ottavo, il nono e il quattordicesimo, ha eliminato l'undicesimo e il tredicesimo e aggiunto il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente;

g) a San Vito, Fontanafredda, Caneva, Sacile, Polcenigo non sono stati consegnati a una parte di elettori aventi diritto i certificati elettorali. Un telegramma di protesta è stato inviato domenica 26 febbraio 1961 al prefetto dall'Alleanza di Sacile;

h) i presidenti, i vicepresidenti, gli scrutatori e gli ispettori provinciali sono stati scelti in modo discriminato esclusivamente fra i bonomiani. È stata fatta opera di intimidazione verso rappresentanti di altre liste;

i) a Sesto al Reghena, a Caneva, a Viano e in molti altri comuni sono state fatte firmare le deleghe in bianco, senza indicare il nominativo del delegato a votare;

l) a Polcenigo è stato rifiutato il duplicato ad elettori che avevano smarrito il certificato elettorale;

m) in numerosi comuni è stato quasi impossibile per i fautori di liste concorrenti fare riunioni, prendere contatti e presentare le liste a causa della infezione di afta epizootica;

n) ad Azzano Decimo e Cavasso Nuovo si è votato nella sede della bonomiana (che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

è anche sede della mutua) senza che siano stati tolti i simboli ed i manifesti propagandistici della bonomiana. A San Martino, a Viano e Zoppola nella sala di votazione erano affissi manifesti della bonomiana.

« L'interrogante chiede inoltre quali misure il ministro intenda adottare per ricondurre i responsabili al rispetto delle più elementari norme di correttezza democratica e all'osservanza delle disposizioni di legge.

(16806)

« BELTRAME ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che i lavoratori della agenzia generale di Roma della società Brandaris di assicurazione hanno proclamato lo sciopero ad oltranza a partire dal 7 marzo 1961 e ciò, perché abbiano a cessare gli inqualificabili sistemi istaurati, nei confronti di tutto il personale, dal signor Marcello Bertazzi, agente generale per Roma ed il Lazio della predetta compagnia di assicurazioni.

« Le ragioni di tale agitazione vanno ricercate nei seguenti gravi motivi:

a) mancata applicazione delle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954;

b) mancato pagamento dei contributi di legge Inps e Inam;

c) nessun rispetto dei basilari diritti umani.

Infatti:

1°) a nessun lavoratore dipendente dal signor Bertazzi Marcello è stata comunicata con atto scritto l'assunzione specificando: la data della stessa, la categoria alla quale il dipendente è stato assegnato; la misura della retribuzione; la durata dell'eventuale periodo di prova e ciò, giusta quanto previsto all'articolo 3 del contratto collettivo di lavoro 25 maggio 1954;

2°) il lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio, in occasione di una ispezione della direzione di Torino, non è stato ancora pagato agli interessati e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del contratto collettivo di lavoro del 25 maggio 1954 che dispone quanto segue: « Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo »;

3°) recentemente, sono state fatte firmare ricevute di stipendi per somme superiori a quelle corrisposte, giustificando verbalmente, la differenza in meno, come imputabile a multe; multe che l'articolo 9 e tutto il contratto escludono e che, quindi, rappresentano

una infrazione contrattuale per chi le applica. A queste gravi inadempienze contrattuali debbesi aggiungere la mancanza di un inquadramento per mansioni e per titoli di studio, come previsto dall'articolo 6 del contratto collettivo di lavoro 25 maggio 1954.

« Si chiede quali provvedimenti intende prendere per far rispettare le norme contrattuali di cui sopra e consentire, di conseguenza, la cessazione dello sciopero in atto.

(16807)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, al fine di porre termine alle espressioni provocatorie del fascismo a Trieste, che sono rivolte contro la popolazione di lingua slovena.

« L'interrogante fa riferimento alle numerose scritte che insudiciano ora questo ed ora quell'edificio in prossimità di organizzazioni ed istituti sloveni, con le quali si aizza all'odio contro la minoranza nazionale o si esprimono esaltazioni al regime fascista. La provocazione più recente, e particolarmente grave, è quella attuata all'interno di un edificio scolastico e precisamente nella scuola statale media slovena di via Frausin dove sono apparse scritte inneggianti al « duce ».

(16808)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non creda opportuno, al fine di evitare il prolungarsi di dannose agitazioni e di scioperi, concedere ai lavoratori ospedalieri della Sicilia, le indennità accessorie previste dalla legge, già del resto concesse nelle province di Messina ed Enna.

« L'interrogante, data l'urgenza di un qualche provvedimento a favore della categoria, chiede di conoscere se, in attesa di erogare tali indennità, non sia il caso intanto di concedere un sussidio ad integrazione dei bilanci, oppure provocare lo sblocco delle rette ospedaliere per la regione siciliana.

(16809)

« CUCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle finanze, per sapere se siano a conoscenza del grave disagio manifestato nei convegni provinciali, regionali e nazionali, organizzati dalla Associazione nazionale armieri e dalla Federazione nazionale della caccia in conseguenza degli annunciati aumenti delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

tasse di concessione governativa in materia di esercizio venatorio.

« Se non ritengano rivedere il progettato aumento al fine di una più equa e conveniente soluzione per gli interessi dei cacciatori, considerato che l'inasprimento della tassa di porto d'armi per uso di caccia determina conseguenze di ordine economico e sociale rovinose per le 400 aziende artigiane, per le industrie e per le migliaia di operai e di commercianti che vivono fabbricando e vendendo armi da caccia.

« Il provvedimento viene interpretato dalle categorie interessate in contrasto col dettato costituzionale poiché esso ingenera odiose discriminazioni fra cittadini della stessa Repubblica, constatato che il 95 per cento dei cacciatori italiani è costituito da categorie a basso reddito, che non potendo sopportare i considerevoli aumenti sono costretti alla rinuncia di praticare lo sport più popolare d'Italia, divenendo, esso, solo privilegio dei cacciatori di lusso tutt'altro che preoccupati dall'inasprimento delle tasse.

« Gli interroganti rilevano che le necessità fiscali non devono far dimenticare i criteri di progressività nel concorso alle spese pubbliche dei cittadini, constatato che i 6 miliardi circa che l'erario ricava già ogni anno da questo sport sono sopportati esclusivamente da ceti popolari.

(16810) « ANDÒ, GAUDIOSO, CALAMO, BERLINGUER ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali interventi intenda attuare per rendere giustizia ai pensionati della previdenza sociale che involontariamente non presentarono ricorso o inoltrarono tardivamente la domanda per la concessione della indennità di disoccupazione.

« La richiesta di intervento è motivata dal fatto che la Corte costituzionale con decisione del 24 maggio 1960 pronunciando con unica sentenza sui giudizi vari ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura di Stato.

« A seguito della sentenza sopra riportata la direzione generale dell'I.N.P.S., con circolare n. 291 PRS. del 4 giugno 1960 comunicò alle sedi provinciali le istruzioni necessarie per l'applicazione della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, riconoscendo il diritto agli assicurati che avevano presentato la domanda di prestazione e tempestivamente inoltrato

il ricorso al comitato speciale della disoccupazione, nonché per coloro che avevano già cominciato la causa giudiziaria.

« Per contro però, così concludeva: « Nei casi in cui i ricorsi non siano stati presentati, ovvero siano stati dichiarati irricevibili per tardiva presentazione, il provvedimento di rigetto da parte delle sedi è da considerare definitivo e privo di qualsiasi altra facoltà di gravame amministrativo o giudiziario e, pertanto, a tali pratiche non si applica la pronuncia della Corte costituzionale ».

« Di conseguenza, applicando *stricto iure* la procedura vigente, tutti i pensionati che in buona fede ritennero operante la legge n. 818, oppure che presentarono tempestivamente la domanda di indennità di disoccupazione e sentirono affermare dai funzionari dell'I.N.P.S. che la legge non prevedeva il diritto alla indennità di disoccupazione per i pensionati, si vedono oggi precluso il diritto.

« Si è venuto così a determinare uno sfavorevole trattamento per costoro, pur vigendo gli elementi di principio del diritto alla prestazione, in quanto nella contribuzione hanno versato anche la parte relativa alla copertura del rischio della disoccupazione: il difetto perciò procedurale viene ad inibire il diritto a ricevere la indennità di disoccupazione.

« La questione è molto importante in quanto investe anche il settore dell'agricoltura e un procedimento preso a titolo di sanatoria, considerando come inesistente l'articolo 32 della legge n. 818: concedendo quindi a tutti i pensionati che sono rimasti disoccupati la indennità relativa si restituirebbe la fiducia a molti lavoratori nelle nostre leggi, in considerazione anche del fatto che globalmente i casi non dovrebbero essere molti e quindi l'Istituto della previdenza sociale potrebbe anche sostenere questo onere.

« A norma quindi dell'articolo 136 della Costituzione, dal 1° giugno 1960 l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818, non è più legge dello Stato e pertanto da tale data è venuta a decadere quella remora, che non inficiava il diritto alla indennità di disoccupazione, ma lo sospendeva, per i periodi di pensionamento: è quindi giusto riconoscere il diritto ai lavoratori che non hanno presentato ricorso al comitato speciale entro il 60° giorno dalla data in cui tale legge è entrata in vigore.

(16811) « GITTI, PAVAN, MAROTTA VINCENZO, CASATI, SCALIA, CENGARLE, COLLEONI, SINESIO, TOROS, AZIMONTI, GORRIERI, ZANIBELLI, BUZZI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, in accoglimento delle giuste richieste delle organizzazioni dei cacciatori, non intenda soprassestare all'aumento delle tasse di concessione governativa per la licenza di caccia e di uccellazione, come da provvedimento presentato nella seduta del 26 gennaio 1961 al Consiglio dei ministri.

« Gli interroganti fanno presente che il minacciato provvedimento di aumento delle tasse di cui sopra, determinerebbe gravi conseguenze di ordine economico e sociale nei confronti di oltre un milione di cittadini, nella loro stragrande maggioranza impiegati, operai, artigiani ed umili contadini.

(16812) « PERTINI, AICARDI, LANDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata impartita disposizione di fare tratteneute a carico del personale dipendente dal Ministero delle finanze assente dal servizio il 28 febbraio e 1° marzo 1961, giorni in cui è stato effettuato uno sciopero generale a cui hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali; e per conoscere se non ritenga tale disposizione non opportuna nei confronti di un personale, che svolge compiti particolarmente delicati e di responsabilità e che è stato sottoposto proprio in questi ultimi tempi ad un nuovo aggravio di lavoro, e le cui richieste di aumenti economici appaiono legittime e giustificate dai recenti aumenti concessi ad altre categorie.

(16813) « AMADEI GIUSEPPE, ARIOSTO, MATTEOTTI GIANCARLO, ROMANO BRUNO, VIZZINI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per sapere se e come intendano intervenire e con quali iniziative e programmi, per impedire la minacciata smobilitazione dei tre zuccherifici esistenti in Toscana, per favorire lo sviluppo della bieticoltura nella predetta regione e procedere alla consegna del seme delle bietole ai coltivatori che intendano praticare ed estendere tale coltivazione.

« Gli interpellanti chiedono di sapere se non sia da ritenersi grave la questione sollevata in relazione al fatto che in Toscana vi sono solo tre zuccherifici (Granaiole e Santa Agata del Mugello in provincia di Firenze e

Cecina in provincia di Livorno), e alla limitatezza della superficie coltivata a bietole;

se non sia da ravvisarsi l'urgente necessità di un accelerato processo di riconversione colturale per elevare i redditi nelle campagne e stimolare lo sviluppo dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, impedire i licenziamenti, la smobilitazione delle attività collegate come i trasporti, ed evitare l'aggravamento della situazione economica delle aziende agricole, dei coltivatori diretti ed in particolare degli assegnatari e della piccola proprietà contadina di recente formazione;

e se non sia da ritenersi, inoltre, necessario in Toscana un programma accentuato di sviluppo della bieticoltura per il fatto che, quest'anno, in seguito alle avversità atmosferiche notevoli superfici non sono state seminate e che oggi potrebbero essere coltivate a bietole.

(858) « PUCCI ANSELMO, TOGNONI, BARDINI, MAZZONI, DIAZ LAURA, BECCASTRINI, LIBERATORE, CERRETI GIULIO, DAMI, BARBIERI, RAFFAELLI, ROSSI PAOLO MARIO, ROSSI MARIA MADDALENA, SERONI, VESTRI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla gravità del problema rappresentato in provincia di Varese dalla occupazione di manodopera minorile. Recenti tragici fatti hanno portato all'evidenza della pubblica opinione tutta la gravità del problema stesso.

« Avendo riguardo ai due elementi fondamentali della sorveglianza e controllo sul fenomeno e della possibilità di individuarne le cause remote e di rimuoverle, gli interpellanti chiedono al ministro se non intenda:

a) intensificare, attraverso i suoi uffici periferici, la sorveglianza sull'occupazione della manodopera minorile;

b) appesantire le sanzioni per i contravventori;

c) porre allo studio un programma idoneo a risolvere il problema delle abitazioni, con particolare attenzione alle zone di maggior assorbimento di manodopera, consentendo l'afflusso di una immigrazione qualificata sul piano umano e quindi professionale ed assolvendo ai doveri di incrementare l'occupazione nazionale con degli investimenti doppiamente produttivi: sotto il profilo del predisporre gli alloggi e, indirettamente ma efficacemente, di procurare lavoro a cittadini di altre regioni che non offrono le condizioni ambientali di sviluppo economico della provincia di Varese.

(859) « GALLI, AZIMONTI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Mozione.

« La Camera,

considerato lo stato di preoccupazione e di disagio manifestato dai settori economici della nazione di fronte all'inasprimento fiscale in atto;

considerata la responsabile denuncia di tutta la categoria forense per il preannunziato fiscalismo che verrebbe a gravare sul settore della « giustizia » e che rischia di bloccare l'attività dell'intero sistema giudiziario italiano;

considerata l'agitazione in atto degli avvocati e la viva preoccupazione degli ambienti forensi per l'aggravarsi della condizione dell'amministrazione della giustizia;

considerata la cosciente reazione degli esercenti cinematografici e teatrali nonché dei produttori e dei tecnici del settore di fronte agli inasprimenti fiscali che verrebbero — nel particolare delicato momento di inserimento del prodotto cinematografico nei mercati del M.E.C. — a colpire la produzione nazionale;

considerata la vibrata protesta degli automobilisti chiamati a pagare un aumento retroattivo ed a sorpresa delle tasse di bollo sulle patenti di tipo C;

considerate le rimostranze dei commercianti all'ingrosso ed al minuto contro la recrudescenza fiscale che potrebbe sfociare nella paralisi della economia italiana,

invita il Governo

a rivedere alla stregua delle considerazioni suesposte il nuovo gravoso indirizzo fiscale in atto.

(115) « CALABRÒ, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CUCCO, CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI, DELFINO, DE VITO, DE MARSANICH, DE MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE, LECCISI, MICHELINI, MANCO, NICOSIA, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, GEFTER WONDRIK ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

RE GIUSEPPINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RE GIUSEPPINA. Desidero sollecitare lo svolgimento di un'interrogazione relativa all'ondata di sfratti in atto a Milano a seguito della recente legge sugli affitti.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

La seduta termina alle 15,15.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 21 marzo 1961.

Alle ore 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (2571) — *Relatore:* Repossi.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2021) — *Relatori:* Germani, *per la maggioranza;* Cattani, Grifone e Miceli, *di minoranza.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748) — *Relatore:* Cossiga.

5. — *Votazione per la nomina di:*

quattro membri effettivi in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

otto membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organi della Magistratura (2025) — *Relatore:* Breganze.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

zioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari (*Approvato dal Senato*) (2553) — *Relatore*: Breganze.

8. — *Discussione delle proposte di legge*:

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini.

9. — *Discussione dei disegni di legge*:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis;

Senatore ZOLI: Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1481) — *Relatore*: Di Luzio;

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore*: Martinelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI